

I confini tra le condotte di cui all'art. 270 bis c.p. e le c.d. fattispecie monosoggettive in tema di terrorismo.

1. La necessità di sanzionare le zone grigie tra partecipazione e libertà. Premessa.
2. Gli orientamenti della Cassazione sulle c.d. condotte preparatorie e di supporto
3. Il valore del giuramento all'IS prodromico alla commissione di un attentato
4. Configurabilità dell'art. 270 bis per un'organizzazione finalizzata alla commissione di attività di supporto
5. Il finanziamento di soggetti collegati ad organizzazioni terroristiche internazionali
6. La propaganda nelle associazioni di matrice jihadista
7. Le peculiarità del terrorismo c.d. interno.

1. La necessità di sanzionare le zone grigie tra partecipazione e libertà. Premessa

La globalizzazione del mondo moderno ha investito anche il fenomeno del terrorismo.

E' indispensabile, rispetto alla evoluzione delle dinamiche associative ed agli strumenti utilizzabili per creare legami a distanza, dare una risposta normativa che sia al passo con i tempi e rispetti gli accordi internazionali, ma in ogni caso risulti in linea con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Ciò ha determinato nel tempo il susseguirsi degli interventi del legislatore che nel dare attuazione agli Accordi internazionali:

- ha modificato l'art. 270 bis inserendo nel testo la finalità di terrorismo (anno 2001);
- ha dettato la definizione di condotte per finalità di terrorismo (anno 2005);
- ha esteso l'area del penalmente sanzionabile con la previsione nel 2005 (d.l.14/05 conv. l. 155/05) di nuove fattispecie che riguardano l'attività di arruolamento (270 quater) e addestramento (270 quinquies);
- ha esteso poi la punibilità all'arruolato ed all'addestrato nel 2015 (d.l. 7/15 conv. l. 43/15), prevedendo anche la punizione dell'auto-addestramento e sempre nel 2015 ha anche inserito le nuove fattispecie della organizzazione di viaggi per finalità di terrorismo (270 quater.1);
- ha punito nel 2016 (legge 153/2016) il finanziamento delle condotte per finalità di terrorismo (270 quinquies.1) ed introdotto la nuova figura del terrorismo nucleare (art. 280-ter).

E' evidente la esigenza di tipizzare condotte che non sarebbero rientrate nella previsione dell'art. 270 bis c.p. e che tuttavia si ritiene indispensabile reprimere.

L'operatore del diritto si trova di fronte alla difficile situazione di coniugare i principi di materialità e di offensività del reato (che non consentono di punire il modo di pensare e la mera esternazione del pensiero) con la esigenza di colpire situazioni grigie.

Si tratta di condotte che non integrano gli estremi della partecipazione all'associazione terroristica, ma che sono comunque collegate all'attività che questa di propone di svolgere.

E da qui gli sforzi per definire l'ambito di applicazione delle norme.

2. Gli orientamenti della Cassazione sulle c.d. condotte preparatorie e di supporto

Sebbene risalente nel tempo, risulta ancora oggi attuale (e difatti è ripresa nelle più recenti pronunce della Corte) la sentenza **Cassazione I Sezione Penale n. 1072 dell'11.10.2006**.

La condotta contestata ai tre imputati, nel caso concreto esaminato dalla Corte, era quella del reclutamento e dell'invio di volontari in campi di addestramento siriani prima di essere trasferiti in Iraq per combattere contro gli americani ed i loro alleati.

In particolare, erano contestati i seguenti comportamenti rispettivamente a ciascuno dei tre imputati:

- aver fornito un passaporto falso ad un connazionale che doveva andare a combattere in Iraq;
- aver coadiuvato con il referente del gruppo Ansar Al Islam (arrestato nel corso di altra indagine collegata) per l'invio di combattenti in Iraq procurando loro documenti falsi;
- aver rilasciato, di intesa con il referente del gruppo Ansar Al Islam, false attestazioni di lavoro ad extracomunitari per fare in modo che gli stessi ottenessero il permesso di soggiorno.

Gli imputati erano stati assolti dalla Corte di Appello di Milano sotto due profili: non vi era prova di atti di terrorismo trattandosi comunque di una guerra in corso con obiettivi militari; potevano configurarsi a carico degli imputati reati di falso e per i due imputati in particolare che operavano di intesa con il referente del gruppo Ansar al Islam, il reato di cui all'art. 416 c.p.

La Suprema Corte, quanto al primo profilo, analizza la connotazione tipica degli atti di terrorismo individuata nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normale anonimato delle persone colpite da azioni violente con l'obiettivo di seminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o una organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un determinato atto. Le azioni suicide dei kamikaze possono essere definite azioni terroristiche anche quando siano diretti contro obiettivi militari qualora "le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e della incolumità fisica della popolazione civile (attentato dinamitardo contro un mezzo bellico che attraversa un mercato affollato)".

Quanto al secondo profilo, da un canto sottolinea che ai fini dell'art. 270 bis la organizzazione deve essere adeguata a realizzare gli obiettivi e nella ipotesi di accordo non concretizzatosi in una organizzazione idonea si potrebbe configurare il reato di cui all'art. 304 c.p. (cospirazione politica mediante accordo) che richiama, attraverso l'art. 302, anche l'art. 270 bis c.p.

D'altro canto ritiene che la partecipazione individuale può concretizzarsi anche in condotte preparatorie rispetto alla esecuzione del programma criminoso ovvero strumentali e di supporto logistico all'attività di associazione.

Nella motivazione si analizza la possibilità di configurare altresì il concorso eventuale nel delitto associativo e si richiama la sentenza Mannino (SSUU n. 33748 del 12.07.2005) nella parte in cui si afferma che "neppure un'ampia e diffusa frammentazione legislativa in autonome e tipiche fattispecie criminose dei vari casi di contiguità mafiosa (com'è avvenuto, ad esempio, sul terreno del distinto fenomeno terroristico, mediante l'introduzione delle nuove figure del **finanziamento** di associazioni con finalità di terrorismo - **art. 270 bis comma 1** cod. pen., inserito dall'art. 1.1 d.l. n. 374/2001 conv. in l. n. 438/2001 -, ovvero dell'**arruolamento e addestramento** di

persone per il compimento di attività con finalità di terrorismo anche internazionale - artt. 270 quater e 270 quinquies cod. pen., inseriti dall'art. 15.1 d.l. n. 144/2005 conv. in l. n. 155/2005 -) sarebbe comunque in grado di paralizzare l'espansione operativa della clausola generale di estensione della responsabilità per i contributi atipici ed esterni diversi da quelli analiticamente elencati, secondo il modello dettato dall'art. 110 cod. pen. sul concorso di persone nel reato, se non introducendosi una disposizione derogatoria escludente l'applicabilità della suddetta clausola per i reati associativi”.

La Corte conclude nel senso che la contestazione di una cellula operante su territorio nazionale comporta la necessità di verificare se siano ravvisabili collegamenti con la organizzazione transnazionale (nel caso di specie era contestato il legame con la organizzazione Ansar Al Islam inserita tra le organizzazioni terroristiche aventi legami con Al Qaeda con risoluzione 1267/99 del Consiglio di sicurezza dell'ONU) ed una volta accertati tali collegamenti è necessario verificare se le attività di supporto logistico a favore dell'associazione operante all'estero rivelino l'inserimento sotto il profilo oggettivo e soggettivo nell'organizzazione transnazionale. Le attività di supporto possono consistere anche “raccolta fondi”, “fornitura documenti falsi”, “favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Italia delle persone la cui destinazione era quella di recarsi a combattere in Paesi stranieri.

Sempre secondo la Corte in questi casi il giudice deve verificare se i dati probatori, in caso di esclusione di collegamenti strutturali e organizzativi della cellula con la organizzazione terroristica transnazionale, consentano di ritenere dimostrata la responsabilità degli imputati per attività terroristiche a titolo di concorso esterno nel delitto associativo.

Si precisa che la esistenza di una organizzazione terroristica transnazionale deve essere provata e non è sufficiente l'inserimento in elenchi amministrativi che possono solo costituire spunto per le indagini (nel caso esaminato si evidenzia la presenza di dichiarazioni rese da aderenti alla organizzazione Ansar Al Islam acquisite tramite rogatoria).

Nel 2008 risulta significativa, ai fini che qui interessa evidenziare, la sentenza **Cassazione V Sezione Penale n. 31389 dell'11.06.2008**

Nella motivazione si legge che ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, non si deve far ricorso necessariamente a schemi organizzativi ordinari.

Viene sottolineata la peculiarità delle associazioni di matrice islamica che sono costituite da strutture “cellulari”, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti, anche connotati da marcata sporadicità, considerato *che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva* ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una rete in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune

progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell'*affectio societatis* e costituisce lo scopo sociale del sodalizio.

Si tratta di affermazioni che si ritrovano anche nella sentenza più recente **Cassazione V Sezione Penale n. 50189 del 13.07.2017**

Il caso è quello di tre indagati accusati per aver svolto attività di proselitismo alla causa della Jihad attraverso la diffusione in Internet di video contenenti messaggi di incitamento e propaganda, addestramento ed auto-addestramento per la commissione di attentati in Italia, in particolare a Venezia (nelle intercettazioni si discute della possibilità mettere una bomba a Rialto).

La Corte, dopo aver ricostruito la giurisprudenza formatasi in relazione al reato di cui all'art. 270-bis (reato di pericolo presunto o astratto, presenza di una struttura organizzativa rudimentale ma con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, modalità e natura terroristica della violenza che il sodalizio intende esercitare o si prefigura), sottolinea che, con particolare riguardo al terrorismo di matrice ideologica islamica, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo indicato la necessità di guardare oltre gli ordinari paradigmi interpretativi legati alla fenomenologia della struttura e degli schemi organizzativi criminali del terrorismo storico operante nel nostro Paese (a prescindere dall'ideologia di riferimento), ovvero plasmati sul concreto atteggiarsi dell'associazione a delinquere classica, semplice o mafiosa che sia.

In tale prospettiva si ritiene sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il minimum organizzativo richiesto a tale fine e viene ripetuto (riprendendo la motivazione della sentenza del 2008) che sono individuati “i caratteri associativi nel caso di strutture cellulari proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, ed in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti spesso connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa già costituita”.

Ma nella sentenza in esame questo profilo viene approfondito e le argomentazioni sembrano spingere al punto di poter ritenere l'adesione individuale, evidenziata dalla commissione di atti preparatori per condotte di terrorismo, punibile a titolo di partecipazione.

Questo il ragionamento condotto.

L'organizzazione terroristica transnazionale di matrice islamica assume, in tale ottica, le connotazioni non già di una struttura statica, bensì di una vera e propria "rete" in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare e di fungere da catalizzatore dell'*affectio societatis*, costituendo in tal modo lo "scopo sociale" del sodalizio.

La prova dell'operatività di una cellula e della sua funzionalità al perseguimento della finalità di terrorismo internazionale è stata ritenuta sulla base dell'attività di indottrinamento, reclutamento

e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all'occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti della jihad all'estero. Emerge sicuramente l'esistenza di una sottile linea di confine fenomenologica tra la libertà di manifestazione, anche collettiva, di una ideologia, in forme legittime o eventualmente sussumibile nel reato di apologia, e la partecipazione ad un'associazione con finalità terroristica a prescindere o prima della commissione di reati-fine, in presenza di una struttura organizzativa rudimentale, flessibile e a volte del tutto spontaneistica rispetto al collegamento con esponenti di altre organizzazioni terroristiche internazionali.

In tale seconda ipotesi, infatti, la valutazione di rilevanza penale passa per un'analisi rigorosa della configurazione degli elementi, pur se minimi, di manifestazione della composizione organizzativa di uomini e attività prodromiche alla commissione di eventuali reati fine.

Si è registrato un incremento negli ultimi decenni di episodi gravissimi di criminalità terroristica che non rispondono più ai consueti e noti caratteri di ideazione, preparazione ed attuazione di un attentato stragista, ma vengono condotti da cellule o gruppi minimali di combattenti, più o meno ricollegabili direttamente o indirettamente alla propaganda islamica estremista ed antioccidentale, ma sicuramente ad essa ispirati.

La loro capacità criminale sovente non è più riconducibile alla predisposizione di un progetto di attentato che preveda l'utilizzo di armi vere e proprie o la realizzazione delittuosa attraverso l'ideazione di condotte singole ben individuate e frutto di un accordo preciso, magari avente ad oggetto anche ruoli organizzativi e tempi.

La stessa struttura organizzativa mostrata dai gruppi che hanno condotto tali operazioni criminali ha confermato la linea giurisprudenziale che la descrive flessibile, snella, caratterizzata dal minimo di contatti e di predisposizione di strumenti idonei all'attuazione del programma criminoso terroristico, nonché formata anche da consessi di persone molto limitati nella composizione numerica.

In aggiunta, deve anche rappresentarsi come la modalità di creazione dell'*affectio societatis* tra i sodali e la struttura internazionale terroristica sia essa stessa peculiare, influenzata da una propaganda di adesione improntata ad un modello spontaneista e privo di formalismi, *spesso avulso da qualsiasi contatto fisico tra soggetti* che siano esponenti riconosciuti dell'organizzazione terroristica islamistica di riferimento e persone aderenti ai gruppi o cellule che compiono poi gli attentati. In sostanza le moderne organizzazioni terroristiche di matrice islamica radicale, propongono una formula di adesione alla struttura sociale che può definirsi “aperta” e “in progress”, sempre disponibile ad accogliere le vocazioni criminali provenienti da singoli e gruppi della jihad estremista e violenta.

La Corte passa ad esaminare la valutazione delle condotte ascritte ai tre indagati e sottolinea la esistenza dei presupposti dell'associazione (il numero delle persone, lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di natura terroristica ed un nocciolo di struttura organizzativa).

Afferma quindi che “configura il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. la costituzione di una cellula organizzativa di matrice jihadista, pur in presenza di uno schema di aggregazione minimo

ed avulso dal riferimento a modelli associativi ordinari, in relazione alla quale, dalla valutazione complessiva di concreti elementi investigativi, emergano non soltanto l'ideologia eversiva di ispirazione, ma anche l'adozione della violenza terroristica come metodo di lotta che il sodalizio intende esercitare o si prefigura e l'effettiva possibilità di attuare anche una sola delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali la realizzazione di attentati terroristici contro obiettivi nel territorio dello Stato, la propaganda ed il proselitismo, l'addestramento e l'autoaddestramento dei sodali alla guerra”.

Di segno opposto appaiono due pronunce che, invece, richiedono per la configurabilità dell'art. 270 bis la previsione di specifici atti di terrorismo e la consapevolezza dell'adesione del partecipante da parte della organizzazione internazionale terroristica, essendo sempre necessario l'accordo e non la mera adesione unilaterale.

La prima è la sentenza **Cassazione V Sezione Penale n. 48001 del 14.07.2016**

All'esito di una indagine condotta nel **2009** cinque indagati sono arrestati con l'accusa di avere costituito un'associazione con finalità di terrorismo operante nella città di Andria.

In particolare, sulla base di intercettazioni telefoniche, emerge che i predetti svolgevano un'attività di proselitismo volta a rendere altri cittadini di religione islamica disponibili al martirio, inteso come esaltazione e ricerca della morte insieme al maggior numero possibile di infedeli.

Gli indagati operavano avvalendosi di un call center gestito da uno di loro, scaricavano documenti illustrativi della preparazione di armi ed esplosivi, informazioni sulla modalità con cui raggiungere luoghi di combattimento e su come trasmettere in rete messaggi criptati, avevano nella loro disponibilità documenti falsi destinati a consentire la permanenza illegale di immigrati clandestini in Italia.

Gli stessi erano condannati in sede di rito abbreviato.

La Corte di Appello confermava la condanna e gli imputati proponevano ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, dopo aver commentato il contenuto della norma di cui all'art. 270 bis c.p. (reato di pericolo presunto, configurabile in presenza di organizzazioni che si propongono “il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo da leggere alla luce dell'art. 270 sexies), sottolinea che non è sufficiente provare una generica tensione del gruppo verso la finalità terroristica, dovendosi invece dimostrare la effettiva capacità della struttura criminale di mettere in opera il programma criminoso.

Ed osserva che l'attività di indottrinamento posta in essere dagli imputati per sollecitare nei destinatari “una generica disponibilità ad unirsi ai combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa”, non dà necessaria consistenza “a quegli atti di violenza terroristica o eversiva, il cui compimento deve costituire oggetto specifico dell'associazione in esame”.

La Corte distingue, quindi, tra addestramento e indottrinamento di presunti aspiranti terroristi: mentre l'addestramento può costituire attività sufficiente a dare materialità alla finalità di

terrorismo, l'indottrinamento da solo rappresenta soltanto una precondizione per la costituzione di un'associazione effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici.

Dopo aver analizzato il compendio probatorio, osserva che nella motivazione della condanna mancano indicazioni significative di una effettiva capacità del sodalizio di realizzare atti anche astrattamente definibili come terroristici in base al dettato dell'art. 270 sexies c.p.

La circostanza che nel periodo delle indagini e fino all'arresto (2009 - 2013), non risulti compiuto nessun atto terroristico riferibile all'associazione, neppure in forma minimale (ad es. partenza di taluno degli accolti per le zone interessate dalla jihad) è un segno della "incapacità del gruppo di raggiungere un livello organizzativo tale da affrontare le contingenti e non certo imprevedibili difficoltà di un'attività terroristica di carattere internazionale".

La ravvisabilità della condotta associativa, se non richiede la predisposizione di un programma di azioni terroristiche, necessita tuttavia della costituzione di una struttura organizzativa con un livello di effettività che renda possibile la realizzazione del progetto criminoso.

E' determinante in tal senso il fatto che, nella previsione normativa, la rilevanza penale dell'associazione sia legata non alla generica tensione della stessa verso la finalità terroristica o eversiva, ma al proporsi il sodalizio la realizzazione di atti violenti qualificati da detta finalità. Costituiscono pertanto elementi necessari, per l'esistenza del reato, in primo luogo l'individuazione di atti terroristici posti come obiettivo dell'associazione, quanto meno nella loro tipologia; e, in secondo luogo, la capacità della struttura associativa di dare agli atti stessi effettiva realizzazione.

L'attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa, non dà in primo luogo la necessaria consistenza a quegli atti di violenza terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto detto, deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame.

La organizzazione sebbene rudimentale deve esistere perché, al di là delle peculiarità certamente sussistenti, l'anticipazione della soglia di punibilità non può sfuggire alla valutazione di offensività in concreto, pur sempre demandata al giudice per tali tipologie di reato. L'anticipata tutela non può comportare la criminalizzazione di condotte che rimangano confinate sul piano della mera ideazione o adesione psicologica ad un'ideologia pur violenta ed estrema.

In conclusione la Corte osserva che "l'indottrinamento, *finalizzato al reclutamento ed al viaggio in territori di guerra per dare man forte alla causa islamica*, non integra atti di terrorismo, il cui compimento costituisce lo specifico del reato di associazione terroristica: sono necessari tali atti per essere certi che quella organizzazione ha finalità terroristica, essendo irrilevanti, a tale scopo, il mero possesso di documenti falsi, video diffusi, l'apologia del martirio" ed ancora afferma che l'indottrinamento "può costituire senza dubbio una precondizione, quale base ideologica per la costituzione di un'associazione effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici, ma non integra gli estremi perché tale risultato possa dirsi conseguito", se "la formazione teorica degli aspiranti kamikaze, non è affiancata anche da un addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi del combattimento".

Nello stesso senso **Cassazione VI Sezione Penale n. 14503 del 19.12.2017**

La Corte si pronuncia sulla configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis contestato ad un soggetto ritenuto colpevole di aver aderito all'organizzazione terroristica denominata IS/Stato islamico e di aver svolto, nei confronti di connazionali, reiterata attività di istigazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo.

La Corte ribadisce che in giurisprudenza si è affermata una tendenza ad allargare l'ambito applicativo del reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, tendenza che risponde alla esigenza di adeguare in termini di efficienza ed effettività la risposta penale a condotte, comportamenti, azioni compiute da nuclei terroristici strutturati "a cellula" o "a rete", che sono in grado di operare a distanza attraverso elementari organizzazioni di uomini e mezzi, facendo rientrare, in tale contesto, anche l'operato di coloro che, per la totale autonomia organizzativa, sono comunemente definiti "lupi solitari".

Si valorizzano, al fine della configurazione della partecipazione all'associazione terroristica, condotte di mera propaganda, di proselitismo o arruolamento, purché supportate dall'adesione psicologica al programma criminoso dell'associazione medesima.

In tale contesto la progressiva, tendenziale, a volte sommersa, smaterializzazione della condotta di partecipazione si coniuga con la incriminazione delle singole condotte di agevolazione.

La Corte richiama la pronuncia sopra analizzata (n. 48001/2016) secondo la quale l'attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa, non consente di ravvisare quegli atti di violenza terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto detto, deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame.

La c.d. vocazione al martirio può avere rilievo ma solo quando le attività di indottrinamento e reclutamento siano affiancate da quella di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di combattimento in modo da attribuire all'esaltazione della morte, in nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche di materialità che realizzino la condizione per la quale possa dirsi che l'associazione, secondo il dettato normativo già ricordato, si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.

La Corte osserva ancora che "è necessario che la condotta del singolo si innesti nella struttura, cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e consapevole tra la struttura e il singolo. Non paiono condivisibili costruzioni giuridiche che, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, ritengono sufficiente l'adesione del singolo a proposte in incertam personam - quelle del sodalizio internazionale - anche nel caso in cui l'adesione non sia accompagnata dalla necessaria conoscenza, anche solo indiretta, mediata, riflessa, di essa da parte della struttura internazionale.

Per configurare la partecipazione alla associazione internazionale con finalità di terrorismo, è necessario che questa, anche indirettamente, sappia di avere a disposizione, di poter contare su un determinato soggetto.



Esiste, anche nella giurisprudenza di legittimità, una tendenza invece a valorizzare l'assunto secondo cui la modalità di creazione dell'*affectio societatis* tra i sodali della singola cellula e la struttura internazionale terroristica ISIS è essa stessa peculiare, influenzata da una propaganda di adesione improntata ad un modello spontaneista e privo di formalismi, spesso avulso da qualsiasi contatto fisico tra soggetti che siano esponenti riconosciuti dell'organizzazione terroristica islamistica di riferimento e persone aderenti ai gruppi o cellule che compiono poi gli attentati.

E tuttavia, se è certamente vero che l'ISIS e, in generale, le moderne organizzazioni terroristiche di matrice islamica radicale, propongono una formula di adesione alla struttura sociale che può definirsi aperta e in progress, sempre disponibile ad accogliere le vocazioni criminali provenienti da singoli e gruppi, è altrettanto vero che ciò che deve essere verificato è se, alla stregua delle singolarità del caso concreto e, soprattutto, delle condotte prodromiche poste in essere da chi si assume essere partecipe, siano individuabili in concreto contatti con associazioni criminose terroristiche internazionali e se tali contatti costituiscano espressione della concretizzazione del proposito del singolo di attuare azioni delittuose strumentali al perseguimento del programma del gruppo internazionale.

La Corte esclude di poter considerare partecipi all'associazione internazionale ISIS anche coloro che con lo Stato Islamico non hanno nessun contatto, la cui esistenza è ignota al gruppo madre.

In astratto, la chiamata al jihad può essere onorata anche attraverso condotte individuali, autonome e scisse da ogni contatto, anche solo informativo, con qualsiasi struttura ovvero sulla base di un gruppo che opera sul territorio ma che, tuttavia, non abbia rapporti con quello madre internazionale; in tale ultimo caso si può in astratto configurare la partecipazione, ai sensi dell'art. 270-bis c.p., ad una organizzazione con finalità di terrorismo, quella - per così dire - locale ma da tale partecipazione non può farsi discendere automaticamente la partecipazione all'associazione internazionale ISIS, in assenza di accertamenti ulteriori in tal senso.

Il contenuto delle pronunce sin qui esaminate fa ben comprendere come non sia affatto semplice delineare i confini tra condotte di partecipazione e di mero sostegno non punibile.

E sono chiare le tensioni per evitare che ci si allontani troppo dallo schema dell'associazione sovversiva che già di per se stessa è reato di pericolo presunto.

Deve evidenziarsi che lo stesso legislatore all'art. 270 bis descrive la fattispecie in maniera diversa dall'art. 270: quest'ultimo punisce "chi promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni *dirette e idonee a sovvertire* violentemente" mentre il primo prevede la punizione di "chi promuove, costituisce, organizza, dirige *o finanzia* associazioni *che si propongono* il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione".

E l'operatore deve muoversi sempre in equilibrio sul filo sottile tra la repressione della libertà di manifestazione del pensiero e la esigenza di reprimere condotte che mettono a rischio il benessere della collettività, valutando il caso concreto.

Ma, a maggior ragione diviene complicato nel concreto verificare quando si debba contestare l'associazione con finalità di terrorismo e quando le fattispecie cd. monosoggettive.

Certamente occorre avere le idee chiare al momento della contestazione come insegna **Cassazione I Sezione Penale n. 54112 del 10.05.2017.**

Oggetto della valutazione della Corte è la mancata convalida del fermo da parte del gip nei confronti di un soggetto indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 270 bis comma 2, 56-270 quater comma 2 (tentato arruolamento) e 270 quinquies (addestramento).

Il caso è quello di un soggetto fermato alla stazione di Bari privo di documenti di identificazione e di fissa dimora ma in possesso di un tablet sul quale era la foto di un passaporto recante l'effigie dello straniero, ma con generalità parzialmente diverse da quelle sull'attestazione per il riconoscimento della protezione internazionale per i rifugiati; un video caricato dopo l'ingresso in Italia che ritraeva l'indagato in possesso di armi micidiali nel suo paese di origine; foto del soggetto in Bari in piazze, presso la stazione ferroviaria e davanti all'aeroporto, un filmato con una intervista rilasciata dal soggetto il quale usava espressioni minacciose e di dissenso nei confronti del governo palestinese.

La Corte evidenzia, sia pure per inciso, la estrema genericità degli addebiti, non contenendo l'imputazione provvisoria alcuna specificazione delle condotte alternativamete ipotizzate.

Verosimilmente in un caso del genere non era possibile contestare alcuna condotta e sarebbe stato preferibile non procedere al fermo ma approfondire le indagini.

Ed invero una contestazione poco chiara è spesso frutto di una carenza nelle indagini che non hanno consentito di ricostruire i fatti in maniera compiuta, ovvero di una non chiara comprensione della normativa in astratto applicabile.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, si propongono talune problematiche che saranno di seguito esaminate.

### 3. Il valore del giuramento all'IS prodromico alla commissione di un attentato.

Il quesito da porsi è se il giuramento di fedeltà allo Stato Islamico integri gli estremi della partecipazione al reato associativo o si inquadri nella condotta di arruolato punita ai sensi dell'art. 270 quater comma 2 (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale).

Un caso concreto di contestazione è il seguente:

per il **delitto p. e p. dall'art. 270-bis, comma 2, c.p.** perché, in concorso con altre persone, allo stato non ancora identificate, partecipava alla associazione terroristica internazionale denominata "Stato Islamico (IS)" ovvero "Daesh", ramificata in più Stati anche europei e capeggiata dal noto (*califfo*) Abu Bakr Al Quraishi Al Baghdadi (organizzata in funzione del compimento di atti di violenza finalizzati ad intimidire le popolazioni dei territori ricadenti nei teatri di operatività e a destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali degli Stati interessati medesimi Stati), tenendo le condotte di seguito indicate:

a) prestando formale e definitiva adesione all'organizzazione terroristica, mediante la pronunzia del giuramento nei seguenti, solenni termini: "giuro fedeltà al califfo dei musulmani Abu Bakr Al Quraishi Al Baghdadi, nei momenti difficili e facili, nel mese di Rajab giorno 2, e Allah è testimone di quello che dico";

b) assicurando la registrazione audio-video del giuramento anzidetto e la sua diffusione a mezzo della telematica ad altri, anche non identificati, appartenenti alla medesima organizzazione terroristica così manifestando volontaria disponibilità al compimento di atti di violenza terroristica e rafforzando la coesione interna, la capacità operativa sul territorio dello Stato e le potenzialità di ulteriore reclutamento della medesima organizzazione.

In Napoli, condotte tenute nel distretto di Napoli ed in altri luoghi del territorio dello Stato ed anche all'estero, ed ancora in atto

Si tratta del capo di imputazione contestato ad un cittadino gambiano sottoposto a fermo nella provincia di Napoli.

Questo giudice, non potendo scendere nei dettagli essendo ancora indagini in corso (ma la contestazione è stata oggetto di articoli di stampa ed il provvedimento all'esito della convalida del fermo e della emissione della misura cautelare è stato depositato), ha ritenuto di configurare il reato contestato.

Nella motivazione si parte dalla storia delle vicende dello Stato Islamico, attualmente capeggiato da Abu Bakr al-Baghdadi.

Queste alcune considerazioni svolte.

“Appartiene al notorio ed è stato cristallizzato in numerose sentenze di merito e di legittimità che non si tratta di un vero e proprio Stato ma di una organizzazione terroristica che non opera nell'ambito di confini territoriali predefiniti bensì ha l'obiettivo di riunire tutto il popolo islamico in una guerra senza esclusione di colpi al popolo dei miscredenti.

Significativa in tal senso sono gli articoli pubblicati nel 2017 in diversi numeri della rivista dello Stato Islamico Rumiyah, nell'ambito della quale si continua ad incitare all'uso delle armi anche non convenzionali contro gli infedeli (“colpiteli ovunque essi siano, avvelenateli, accoltellateli, colpiteli nel giardino di casa loro o investiteli”, si legge sulla rivista pubblicata sul web secondo quanto annotato dai verbalizzanti).

Si tratta di una guerra che viene condotta attraverso i soldati del Califfato, che si dividono in tre categorie: 1) i combattenti volontari (denominati foreign fighters), dotati di documenti che consentono loro di muoversi all'interno dei territori occupati dallo Stato Islamico e di recarsi dall'Occidente nelle zone di crisi per prendere parte ai conflitti; 2) i reduci (returnees) di ritorno in Europa dai conflitti nei teatri di guerra, in particolar modo da Siria e Iraq, potenzialmente in grado di stabilire cellule di reclutamento, supporto ed instradamento di altri volontari o a condurre attacchi sul suolo europeo; 3) gli homegrown, dotati di cittadinanza nei Paesi occidentali, o figli di immigrati, che compiono attentati terroristici in nome dell'ideologia propagandata dalla organizzazione terroristica.

A riprova di quanto osservato, gli investigatori sottolineano che il c.d. Stato Islamico nella rivista Rumiyah edita dal ramo mediatico denominato Al Hayat Media Center in diverse lingue fra cui l'inglese, il tedesco, il francese ed il russo, al numero 2 pubblicato nell'ottobre 2016 ha impartito istruzioni per compiere azioni terroristiche senza alcun supporto e con il solo utilizzo del coltello, arma di cui ci si può appropriare con minori difficoltà ed ha sottolineato la necessità di

rivendicare l'azione per evitare che l'operazione possa essere scambiata per un fatto riconducibile alla criminalità comune presente nelle città occidentali.

Nel medesimo articolo, intitolato Tattiche del Terrore, si suggerisce come operare: si può lasciare sul corpo della vittima un biglietto contenente la rivendicazione dell'atto o, qualora si decida di finalizzare l'azione con il martirio, un testamento che chiarisca la propria affiliazione all'I.S.

Il valore della formula di giuramento utilizzata dai soldati dello Stato Islamico è stata di recente riconosciuta dal Tribunale di Genova (sentenza 859/17) che ha ritenuto responsabili gli imputati per avere procurato, richiesto e successivamente postato su Facebook il giuramento di fedeltà al califfo Abu Bakr Al Baghdadi, tenuto conto degli elementi emersi dalle intercettazioni che collegano la prestazione del giuramento alla disponibilità a porre in essere atti terroristici.

Ma a chiarire ulteriormente il valore del giuramento (lo stesso prestato dall'indagato nel video) sono stati richiamati dall'accusa alcuni atti di terrorismo commessi in Occidente per conto dell'I.S. e, difatti, rivendicati dall'I.S. attraverso AMAQ (Amaq News Agency).

Si tratta di una serie di episodi che hanno un comune denominatore: il giuramento prestato prima o dopo l'azione delittuosa".

Si richiamano poi in diritto proprio le due sentenze che sono state sopra indicate come contrapposte ovvero la sentenza V Sezione Penale, n. 48001 del 14.7.2016 e la sentenza V Sezione Penale del 03.11.2017 n. 50189, evidenziando che nella prima si sottolinea la necessità di una struttura criminale che si prefigga la realizzazione di atti violenti qualificati dalla finalità del terrorismo ed abbia la capacità di dare agli stessi effettiva realizzazione, non essendo sufficiente una mera attività di proselitismo ed indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visione positiva del martirio per la causa islamica e ad acquisire generica disponibilità ad unirsi ai combattenti in suo nome. Nella seconda si sottolineano comunque le peculiarità della associazione per finalità di terrorismo con strutture cellulari o a rete evidenziando che in concreto operazioni criminali di vasta eco sono state realizzate da strutture flessibili, snelle, caratterizzata dal minimo di contatti e di predisposizione di strumenti idonei all'attuazione del programma criminoso terroristico, nonchè formate anche da consessi di persone molto limitati nella composizione numerica, nelle quali l'affectio societatis tra i sodali e la struttura internazionale terroristica nasce da una adesione spontaneista e priva di formalismi, *spesso avulso da qualsiasi contatto fisico tra soggetti* che siano esponenti riconosciuti dell'organizzazione terroristica islamistica di riferimento e persone aderenti ai gruppi o cellule che compiono poi gli attentati.

Alla luce dei fatti accertati (contatti sui social con altri che si propongono la commissione di medesimi atti di terrorismo, registrazione e diffusione del video del giuramento su siti collegati allo Stato Islamico) e dei principi giurisprudenziali condivisi, si è ritenuto che l'indagato abbia aderito ad una cellula estremista islamica, pronta effettivamente a commettere azioni terroristiche.

E, si badi, non mediante l'uso di ordigni esplosivi o armi chimiche sofisticate, bensì con l'uso di un'auto da lanciare in una strada cittadina contro le persone in maniera da ucciderle (esattamente secondo la nuova strategia del terrore evidenziata dalla Suprema Corte).

I soggetti sono tra loro in contatto utilizzando gli strumenti offerti dai social, in particolare dall'ultimo sistema (telegram) ritenuto più sicuro perché i messaggi sono criptati, ma non solo perché sia pure in maniera più cauta e con frasi criptiche usano anche whatsapp.

Non importa che fisicamente non siano vicini, perché l'adesione al comune progetto e la concreta fattibilità del medesimo emerge proprio dal video e dai messaggi sopra commentati.

Nella motivazione, sono stati rappresentati gli elementi per ritenere la partecipazione ad una cellula dello Stato Islamico che ha in sé gli elementi della minima struttura richiesta ai fini della configurabilità di una associazione che si propone la commissione di condotte terroristiche con obiettivi specifici quanto meno nella loro tipologia come richiesto dalla Cassazione 48001/2016 sopra richiamata.

Giova richiamare sul quesito proposto anche la sentenza della **Cassazione V Sezione Penale n. 39430 del 2.10.2008** nella quale si esamina il caso di due imputati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 270 bis per aver aderito, in concorso con altri soggetti, in parte individuati a seguito di indagini svolte in altri paesi europei, ad una organizzazione sovranazionale localmente denominata in vari modi ma riconducibile al programma complessivo di Al Qaeda avente come scopo quello di commettere atti di violenza con finalità di terrorismo nei confronti di Stati stranieri, europei ed extraeuropei.

A fondamento dell'accusa erano posti: rapporti con soggetti coinvolti nell'attentato a Madrid dell'1.03.2004 e con l'organizzazione belga denominata GICM; il rinvenimento nella memoria del computer nella disponibilità di uno degli imputati di immagini riconducibili alla lotta armata ed alle modalità per la realizzazione di ordigni esplosivi di tipo analogo a quello degli ordigni per l'attentato a Madrid; le intercettazioni ambientali tra i due imputati ritenute significative dell'adesione alla organizzazione terroristica e dalle quali si comprende che il più anziano recluta il più giovane.

A seguito della condanna pronunciata a carico di entrambi dalla Corte di Assise di Appello di Milano per il reato di partecipazione, uno degli argomenti del ricorso in cassazione da parte della difesa si incentra sulla possibilità di ravvisare nelle condotte il reato di cui all'art. 270 quinquies, introdotto successivamente ai fatti addebitati (la norma è introdotta nel 2005).

La Corte afferma che con l'introduzione degli artt. 270 quater e 270 quinquies il legislatore ha inteso estendere e non certo restringere l'area del penalmente sanzionabile, di tal che ove il reclutato o, più esattamente, l'arruolato ovvero l'addestrato non siano solo tali, ma entrino anche a far parte dell'organizzazione terroristica in nome e per conto della quale l'arruolamento o l'addestramento siano effettuati, non si vede per quale ragione non debbano rispondere del reato associativo che, in tal modo, viene ad essere configurabile a loro carico.

La sentenza, pronunciata prima delle modifiche del 2015, continua "anzi, proprio la mancata previsione, nell'art. 270 quater c.p., della punibilità dell'arruolato ben può lasciar intendere che il

legislatore abbia dato per scontata la sua punibilità ai sensi dell'art. 270 bis c.p., salva l'ipotesi (alquanto improbabile a verificarsi) che si tratti di un arruolamento per il solo compimento (che poi potrebbe anche mancare) di singoli atti di terrorismo, al di fuori di un programma criminoso riconducibile ad una apposita organizzazione, laddove la mancata previsione della punibilità, invece, dell'addestrato potrebbe essere dipesa dalla considerazione, da parte del legislatore, che chi accetta un certo tipo di addestramento mostra per ciò solo di essere pericoloso, ma non da automaticamente luogo alla presunzione di essere anche entrato a far parte di una organizzazione terroristica".

Come sopra ricordato, il legislatore nel 2015 punisce anche la condotta dell'arruolato (così come quella dell'addestrato).

Non deve ritenersi che la modifica abbia smentito il ragionamento della Corte, quanto piuttosto che abbia proprio voluto coprire quella zona grigia in cui l'arruolamento sia avvenuto in vista del compimento di singoli atti di terrorismo, senza alcuna prova di adesione ad un programma criminoso riconducibile ad una apposita organizzazione.

In altri termini nel caso del lupo solitario arruolato o addestrato o ancora auto-addestrato per una singola azione dimostrativa, senza la prova di contatti con una cellula organizzata, viene sanzionata la condotta che non sarebbe stata altrimenti ritenuta punibile, secondo la giurisprudenza di legittimità più rigorosa che richiede l'accordo o comunque la consapevolezza dell'adesione del singolo da parte dell'organizzazione terroristica.

In tale ottica va letta la sentenza **Cassazione V Sezione Penale n. 6061 del 09.02.2017** che in particolare merita di essere citata perché attribuisce uno spazio alla previsione incriminatrice, stabilendo che essa punisce *atti prodromici* al compimento di condotte terroristiche

La Corte è chiamata a pronunciarsi su ricorso della difesa riguardante la conferma in sede di riesame di misura cautelare per il delitto di cui all'art. 270-quinquies a carico di un soggetto che avrebbe posto in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di atti di terrorismo, dopo avere autonomamente acquisito informazioni strumentali a quel fine.

Il g.i.p. evidenzia che deve intendersi per addestramento la trasmissione di nozioni al fine di rendere edotto qualcuno circa un qualcosa, ovvero di renderlo abile in una qualche attività; non è, poi, strettamente necessario che l'addestramento abbia un contenuto pratico, potendo limitarsi ad averne uno soltanto teorico.

Per il riesame invece sarebbe configurabile la seconda parte dell'art. 270-quinquies, comma 1, (auto-addestramento che punisce chi avendo acquisito istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte per finalità di terrorismo).

Secondo i giudici di merito, in definitiva, il soggetto avrebbe acquisito in via autonoma istruzioni concernenti l'uso di armi, esplosivi o sostanze comunque pericolose, ovvero di tecniche strumentali al compimento di atti violenti per fini di terrorismo e, conseguentemente, avrebbe posto in essere comportamenti orientati a commettere condotte con finalità di terrorismo.

Si ribadisce che per la ravvisabilità del delitto di cui all'art. 270 quinquies (anche con riguardo alla ipotesi descritta nell'ultima parte del primo comma, auto-addestramento) è necessario che il soggetto attivo ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, senza limitarsi ad una semplice attività di raccolta di dati informativi, o a manifestare le proprie scelte ideologiche.

La Corte ritiene che nella vicenda in esame i giudici di merito appaiono aver correttamente individuato siffatti comportamenti materiali sulla base delle intercettazioni e contestuali attività di indagine essendo emerso che il soggetto scaricava filmati illustrativi di tecniche di difesa personale e di allenamento, su come accertare di essere o meno spiati attraverso il telefono, nonché relativi alla preparazione di ordigni.

È chiaro che, sulla base della struttura della norma incriminatrice, la visione di un filmato che insegni tecniche di lotta armata o di impiego di materiali offensivi (ove le riprese in parola si intendano fonte delle informazioni di cui un soggetto intenda avvalersi) deve essere anteriore all'assunzione di una - diversa - condotta animata da finalità terroristica: la seconda parte del comma 1 dell'art. 270-quinquies cod. pen., infatti, sanziona chi pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies, laddove costui abbia acquisito il bagaglio informativo necessario per l'uso di armi, esplosivi od atti di violenza in genere.

Come sostenuto dai giudici di merito alla acquisizione di informazioni si deve accompagnare l'esplicazione di una qualsiasi attività materiale avente finalità terroristica, che possa quindi considerarsi come volta a dare attuazione alle istruzioni acquisite, senza peraltro, ai fini dell'integrazione del reato, che sia necessaria la effettiva realizzazione della finalità.

Sul punto, un dato rilevante è la programmazione di un viaggio in una zona notoriamente ritenuta quadro di vicende terroristiche ed i contatti con un soggetto partito con un biglietto di sola andata, un paio di pantaloni di foggia militare ed un bagaglio del tutto inadeguato ad una presunta permanenza di più giorni, nonché con un altro soggetto sorpreso a bordo di un treno, in viaggio tra due importanti capitali Europee, con indosso armi, munizioni e materiale esplosivo di alto potenziale offensivo.

In conclusione la norma non sanziona la mera acquisizione personale di informazioni, condotta in sé lecita e garantita dall'art. 21 Cost., bensì l'utilizzo che di queste viene fatto da parte del c.d. lupo solitario, per porre in essere comportamenti supportati dalla finalità terroristica, secondo il modello del c.d. pericolo concreto.

#### 4. Configurabilità dell'art. 270 bis per un'organizzazione finalizzata alla commissione di attività di supporto

Ci si chiede se una organizzazione che abbia la disponibilità di documenti falsi, provveda all'addestramento tramite siti inneggianti al terrorismo e mantenga contatti con esponenti di organizzazioni transnazionali costituite con il proposito di commettere atti di terrorismo consenta di configurare il reato di cui all'art. 270 bis.

La risposta al quesito in esame non è semplice, essendo evidente il contrasto tra la sentenza sopra riportata 48001/2016 (che richiede il proporsi di atti di terrorismo e giudica irrilevanti condotte di mero sostegno) e la sentenza di segno opposto della **I Sezione Penale n. 22126 dell'11.12.2015**.

Il caso è quello di un soggetto che si associa con altri costituendo una cellula estremistica dedita alla Jihad islamica, gerarchicamente organizzata, ai cui membri venivano demandati specifici compiti di supporto all'associazione islamica affiliata ad Al Qaida, che si proponeva atti di violenza con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico internazionale mediante l'apertura di un sito web di matrice jihadista attivo nella propaganda, nell'arruolamento e nell'addestramento di chiunque vi volesse partecipare.

Nella motivazione, la Corte ritiene che possa configurarsi l'art. 270 bis anche rispetto ad un sodalizio che realizza condotte di supporto all'azione terroristica di organizzazioni riconosciute e operanti come tali.

In altri termini, l'associazione potrebbe avere come proprio unico obiettivo la commissione di condotte volte al proselitismo, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi, documenti falsi, arruolamento, addestramento, ricomprendendo anche fattispecie che sono punite autonomamente dal legislatore.

Con questo ragionamento, respinge la tesi sostenuta dalla difesa secondo *la quale potrebbe, nella condotta contestata, in astratto configurarsi l'art 270 quinquies (addestramento e istruzione), peraltro in concreto non idonea secondo i parametri fissati in relazione alla specifica norma incriminatrice*.

La pronuncia induce ad una riflessione.

Laddove sia configurabile una organizzazione che si propone la commissione di attività di supporto ad altra associazione bene individuata e di chiara matrice terroristica in realtà non è necessario che siano in concreto commessi i reati fine di addestramento, arruolamento, organizzazione di viaggi con documenti falsi, potendo gli stessi integrare l'oggetto del programma che, come è noto, prescinde dalla commissione dei reati fine.

##### 5. Il finanziamento di soggetti collegati ad organizzazioni terroristiche internazionali

Ci si deve chiedere quando si configuri il reato di cui all'art. 270 bis (che individua tra le condotte anche quella di chi finanzia le associazioni) e quando si configuri invece il reato di cui all'art. 270 quinquies.1.

Giova richiamare a questo proposito una recente ordinanza pronunciata in data 18.04.2018 dal gip di Brescia, il quale contesta ad un gruppo di indagati una serie di reati di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento (art. 131 ter D. L.vo 385/1993).

Tale attività era svolta su disposizione di soggetti stranieri prevalentemente siriani per conto dei quali venivano effettuate transazioni di tipo bancario (pagamenti in contanti, compensazioni e trasferimento di debiti e crediti) ricavando una percentuale per ogni operazione.



Viene contestato altresì il riciclaggio di danaro (648 bis c.p.) tenuto conto che le somme oggetto delle operazioni disposte da cittadini siriani sono risultate frutto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla c.d. rotta balcanica.

È ancora contestato l'auto-riciclaggio (648 ter co. 1 c.p.) per l'investimento del denaro ricavato dall'illecito esercizio abusivo del credito in modo da occultarne la provenienza.

In questo contesto viene contestato a tre indagati, in particolare, il reato di cui all'art. 270 quinquies 1 c.p. perché raccoglievano ed erogavano danaro destinato ad essere in parte utilizzato per il compimento di condotte con finalità di terrorismo, ovvero a sostenere l'attività delle organizzazioni combattenti antigovernative in Siria e, nello specifico, a finanziare gli appartenenti ed affiliati al gruppo jihadista salafita armato denominato Al Nusra.

Questo il capo di imputazione:

DAADOUE Anwar; CHDID Subhi, CHADDAD Ayoub

del reato p. e p. dall'art. 81 I e II comma, 110, 270 quinquies 1 c.p. perché, con più condotte in violazione di disposizioni normative diverse e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con i ruoli sopra indicati al capo 1, anche nell'ambito dell'attività di havaladar, di cui ai capi che precedono, raccoglievano ed erogavano denaro destinato ad essere in parte utilizzato per il compimento di condotte con finalità di terrorismo ovvero a sostenere l'attività delle organizzazioni combattenti antigovernative in Siria e, nello specifico, a finanziare gli appartenenti ed affiliati al gruppo jihadista salafita armato denominato fronte "*al Nusra*" o "*Jabhat Fateh al Sham*" operanti nella provincia Siriana di Idlib ed IS; più in particolare, agendo materialmente CHADDAD Ayoub quale collettore e depositario delle somme raccolte col sistema Hawala, effettuavano la raccolta di denaro per alcune migliaia di euro da inviare nella zona libanese di Aarsal sul fronte del conflitto civile Siriano, così mettendo a disposizione dei combattenti e militanti la predetta somma di denaro peraltro nello specifico destinata ad un non meglio identificato Generale Jihadista, impegnato nell'attività militare antigovernativa sul confine tra Siria e Libano.

In Italia nel luglio 2017 (ultimo episodio) ed anche all'estero (Svezia, Turchia e Siria) dal febbraio 2016 al luglio 2017.

Con l'aggravante della transnazionalità dell'organizzazione criminale ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 146/2006.

Nella motivazione dell'ordinanza è chiarito che la destinazione ai gruppi jihadisti è finalizzata proprio al compimento di condotte punite dall'art. 270 sexies c.p. rendendo così concreta la pericolosità della condotta punita dalla norma.

Il giudice ricostruisce l'attività d'indagine che si fonda sulle relazioni di servizio e sulle registrazioni di un agente sotto copertura, nonché sulle dichiarazioni accusatorie di Abdulmalek Mohamad, detenuto per altra causa e indagato nel procedimento collegato pendente presso la Procura di Cagliari per il reato di cui all'art 270 bis.

Il propalante rivela “il giro di soldi” che vanno in Siria per finanziare la guerra santa ed in particolare agli aderenti all’organizzazione Al Nusra, censita quale organizzazione terroristica ed inserita nelle liste delle organizzazioni terroristiche dagli USA dal 2012 e dalla Turchia dal 2014. I soldi raccolti in Italia servivano per acquistare mezzi di soccorso, medicine, vestiti, ma anche componenti belliche (furono acquistati mirini ottici per kalashnikov).

Le sue sono accuse specifiche che riguardano Daadoue Anwar, del quale riferisce che aveva una ditta edilizia in Sardegna, con la quale si è arricchito, ed ha raccolto molti soldi che ha collocato in Turchia, a Damasco, ed in Svezia nonché i fratelli Chdid i quali reclutavano persone come autisti e gli offrivano 400-500 € per il trasporto degli immigrati dall’Italia alla Ungheria.

Quanto ai trasferimenti di denaro aggiungeva che parte del danaro inviato in Siria dai predetti soggetti, proprio grazie alla organizzazione creata per l’esercizio abusivo del credito, era destinato a garantire il “finanziamento delle milizie combattenti in Siria”.

Quanto in particolare al finanziamento di attività con finalità di terrorismo, Abdulmalek permetteva che, una volta scoppiata la guerra in Siria nel 2011, con il diretto coinvolgimento militare di associazioni terroristiche quali Al Qaeda, ISIS ed altre, alcuni connazionali siriani avevano cominciato a finanziare le attività militari dell’organizzazione denominata Al-Nusra, censita quale associazione terroristica ed inserita nelle liste delle organizzazioni terroristiche dagli USA dal dicembre 2012 e dalla Turchia sin dal giugno 2014.

Dal 2015 Chdid Subhi e Daadoue Anwar collaboravano nell’attività di raccolta dei soldi destinati in Siria sentendosi tramite Skype ed incontrandosi di frequente.

Al riguardo della specifica destinazione delle transazioni dirette in Siria il dichiarante rivelava che dall’Italia venivano inviati soldi per acquistare prevalentemente mezzi di soccorso, medicine, vestiti ma anche componenti belliche ed in particolare ricorda “l’unica cosa che è stata comprata dall’Italia sono i mirini ottici per Kalashnikov, comprati da tale Ibrahim, ma non so a chi sono andati, se ad Al-Nusra o ad altri gruppi”, precisando peraltro che, quanto all’acquisto di armi, la maggior parte “partiva dalla Turchia”, comunque grazie al servizio finanziario fornito da Anwar. Le dichiarazioni hanno trovato riscontro nell’attività sottocopertura di un agente infiltrato (operazione speciale di infiltrazione ai sensi di cui all’art. 9 della legge 146/2006) il quale chiamato Rubia entra in confidenza con un soggetto, Chaddad Ayoub, segnalato come foreign fighter dal C.A.S.A. – Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo).

Verificati, tramite intercettazioni telefoniche, i collegamenti del predetto con congiunti attualmente impegnati nel conflitto siriano quali combattenti tra le schiere di fazioni islamiste antigovernative, viene infiltrato l’agente, facendolo assumere dalla medesima società presso la quale lavorava il Chaddad.

A seguito del rapporto di amicizia che si instaura tra i due, Ayoub si lascia andare a racconti che riguardano i suoi trascorsi di combattente e la sua posizione attuale.

In particolare affermava di aver partecipato direttamente al conflitto civile siriano, uno dei suoi fratelli era a capo di una falange del DAESH e lui stesso aveva combattuto per ben 4 anni negli schieramenti di Jabhat Al-Nusra; mostra in visione di alcuni filmati postati sulla piattaforma

YouTube affermando che Daesh e Al-Nusra “stanno camminando in nome di Dio e stanno facendo le cose giuste” (“chi si presta a fare il kamikaze deve amare la religione e non avere paura della morte. Egli è una persona diversa dalle altre, ma tutti sanno che andando a morire andrà in Paradiso sulla strada giusta” ... “comunque quello che vince la guerra è colui che va a morire e non gli altri”).

In prosieguo Ayoub dichiara la disponibilità ad effettuare trasferimenti di denaro in Siria a sostegno della causa antigovernativa, anche a favore di gruppi armati di orientamento Jihadista e con finalità terroristiche.

Nel corso dell'attività di indagine l'agente infiltrato Rabia confida a Chaddad di aver spedito nel 2012 una somma di denaro destinata alla “causa siriana” potendo utilizzare un canale pienamente affidabile e quindi chiede se Ayoub a Bologna conosca qualcuno in grado di effettuare analoghe operazioni di trasferimento.

Ayoub risponde in senso affermativo e qualche tempo dopo legge a Rabia alcuni messaggi ricevuti su whatsapp ed effettua una chiamata, sempre tramite whatsapp chiedendo all'interlocutore chi avesse dato la sua utenza ad un soggetto in Siria, che lo aveva contattato attraverso messaggi, per chiedergli “denaro per la causa”.

Terminata la conversazione Ayoub si lamenta con Rabia per la pressante richiesta di denaro che stava ricevendo, e, alla domanda dell'interlocutore circa la ragione per la quale non bloccasse quel contatto, Ayoub risponde che il richiedente era un soggetto di alto rango al quale non avrebbe potuto negarsi.

Anche in successive occasioni Ayoub lamenta di ricevere continue richieste di denaro dalla Siria alle quali tuttavia non è in grado di fare fronte. Rabia rinnova la disponibilità ad organizzare una raccolta di fondi da destinare alla “causa siriana”, chiedendo nel contempo garanzie ad Ayoub sulla tracciabilità del trasferimento e sul destinatario finale del denaro.

Ayoub risponde che il denaro sarebbe giunto in Siria grazie all'ausilio di vedove siriane che lo avrebbero portato nelle moschee dove gli Imam si sarebbero poi occupati della distribuzione del denaro ai miliziani.

A conferma degli effettivi contatti dello Ayoub è la vicenda relativa al ferimento di un suo cugino, ufficiale di rango dei ribelli antigovernativi ed era stato ferito gravemente nel corso di un attentato, e successivamente ricoverato presso un ospedale libanese; la vicenda del ferimento di due amici in Siria nel corso di uno scontro a fuoco. A seguito di tali episodi Chaddad si allontana e successivamente spiega a Rabia di essersi recato a Milano per raccogliere del denaro da inviare in Siria, reiterando la richiesta di soldi, (200 euro), da inviare al più presto al cugino rimasto ferito. Ayoub gira a Rabia due messaggi di testo whatsapp in lingua araba, proveniente verosimilmente dalla Siria, contenenti una preghiera per aiutare il “fratello” ferito.

Le contestuali intercettazioni telefoniche confermano quanto raccontato dall'indagato al Rabia ed anzi emerge che le condizioni del familiare sono disperate.

Ayoub riferisce di aver raccolto circa 700 euro da inviare al cugino e poi posta su facebook la foto del cugino, ormai morto, confermando a Rabia, che fa notare sullo sfondo della foto il vessillo nero dell'ISIS, che il cugino era militante del DAESH

Ayoub nel corso di uno scambio di messaggi con un connazionale afferma "Il rivoluzionario è colui che prende il fucile e va alla frontiera. La rivoluzione non si fa su Facebook". E l'altro commenta "Il minimo, se uno vuole professarsi rivoluzionario deve trovarsi con loro. Se non vuole combattere, almeno dovrà fare il guardiano per loro".

Il 15.07.2017 Chaddad Ayoub si reca in Brianza con Rabia, che presenta al fratello come "l'amico libanese" e si trattiene a parlare con altri soggetti.

Nel corso del viaggio di rientro verso Bologna Ayoub confida che il denaro raccolto dai suoi parenti ed amici di Erba era di prassi inviato ad un connazionale fuggito in Turchia perché ricercato dalla polizia italiana, raccontando anche che il soggetto era sposato con una donna in Siria, ma coniugato anche con un'italiana che abitava a Milano, dalla quale aveva avuto due figli e che verosimilmente gestiva un negozio di ferramenta.

Gli elementi indicati consentono agli investigatori di identificare il soggetto nel Chdid Subhi, il quale era scappato in Turchia in concomitanza con gli arresti della c.d. Operazione Balkanica, aveva effettivamente sposato un'italiana, i cui familiari risultano titolari di attività commerciali operanti nel settore del commercio all'ingrosso di materiali da costruzione e del trasporto di merci

Ayoub precisa che i soldi raccolti, dopo una telefonata di conferma con l'uomo stanziato in Turchia, sarebbero stati consegnati alla donna italiana, e quindi inviati in Turchia tramite il sistema dell'hawala. Il ricevente in Turchia, a quel punto, avrebbe deciso se inviarli alle vedove di combattenti "anti Assad" deceduti nel conflitto o piuttosto destinarli ad un gruppo di 300 cittadini di stanza a Beirut, pronti ad entrare in azione in Siria se attivati.

Alla richiesta di Rabia di avere garanzie circa l'effettiva trasmissione del denaro, Ayoub comunicava che il personaggio era un suo familiare (zio), il quale "combatte per le ideologie e la causa dei fratelli siriani e non potrebbe mai tradire".

Orbene osserva il giudice come la conversazione sopra riportata costituisce un serio e dettagliato riscontro, quanto alla diretta e consapevole partecipazione, da parte di Chdid Subhi, alle condotte di finanziamento di organizzazioni terroristiche, alle prodezze rese da Abdumalek Mohamad, il quale, sia pure riferendosi a periodi anteriori al gennaio 2016, quando tale condotta non integrava il reato contestato (introdotto nel nostro ordinamento soltanto nel successivo mese di luglio 2016), ha confermato quanto confidato da Chaddad Ayoub all'agente interposto, circa la pregressa attività di finanziamento delle organizzazioni anti-governative posta in essere da Chdid Subhi.

Talchè da tutto quanto esposto discende la sussistenza del quadro gravemente indiziario circa la commissione, da parte di Chdid Subhi, per un lungo periodo, sicuramente di gran lunga anteriore al 2016, e protratto almeno fino al luglio 2017, di consapevoli condotte di finanziamento di organizzazioni terroristiche, (anche) in concorso con Chaddad Ayoub.

Non altrettanto può dirsi per quanto attiene alla posizione di Daadoue Anwar, per il coinvolgimento del quale nella condotta in contestazione unica fonte di prova appare l'insieme delle dichiarazioni etero accusatorie di Abdulmalek Mohamad.

Orbene a tale proposito osserva il giudice come rilievo assorbente ad escludere la sussistenza del quadro gravemente indiziario del delitto contestato sia la circostanza che le dichiarazioni in parola si riferiscono ad un periodo anteriore al 31 gennaio 2016, data dell'arresto del chiamante in correità, quando la condotta in questione non integrava il reato contestato, introdotto, come dianzi ricordato, soltanto con L. 153 del 28 luglio 2016.

Come si evince con chiarezza dai fatti esposti in motivazione le somme raccolte dagli imputati (frutto di attività illecite o di colletta) sono destinate "alla causa siriana".

Non sono indicati specifici atti di terrorismo quanto piuttosto la volontà di finanziare la organizzazione denominata Al Nusra.

Va detto che non risulta alcun precedente della Suprema Corte che in maniera specifica affronti il tema relativo all'interpretazione dell'art. 270 quinquies 1 c.p.

La norma prevede sul piano oggettivo l'attività di chi raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, prescindendo dall'effettivo utilizzo.

Nel sistema vigente sino alla legge del 2016, la punibilità delle condotte di finanziamento al terrorismo era assicurata dal primo comma dell'art. 270 bis c.p. (che punisce il finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo) e dall'art. 270-quater.1 c.p. (che reprime la condotta di chi finanzia viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo).

Ispirandosi alla disciplina contenuta nell'art. 2 della Convenzione ONU per la soppressione del finanziamento al terrorismo (New York, 9 dicembre 2001), il primo comma della nuova disposizione aggiunge ora la possibilità di colpire (sempre fatta salva la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p. o di cui all'art. 270-quater.1 c.p.) il fatto di chi raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro che siano destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo.

Se l'attività di raccolta può essere mono - soggettiva, ovvero frutto della iniziativa del singolo, le attività di erogazione e messa a disposizione implicano il coinvolgimento del destinatario.

In astratto la raccolta (non essendo necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati) si consuma con l'accumulo dei fondi e non importa neppure quale sia la loro fonte (così testualmente la norma "in qualunque modo realizzati").

In tutte e tre le ipotesi è sempre richiesta *la destinazione* alla commissione di attività con finalità di terrorismo, destinazione che tuttavia può essere anche parziale (ovvero non riguardare l'intera somma raccolta o erogata o messa a disposizione).

La "destinazione" è quindi elemento costitutivo del reato.

Sotto questo profilo anche per la raccolta deve ritenersi comunque necessario accertare la esistenza di collegamenti o contatti con gruppi o individui direttamente coinvolti nella organizzazione o nella esecuzione di attività terroristiche.

Non importa accertare se poi la utilizzazione si realizzi nei termini previsti.

La disposizione precisa che tali comportamenti sono puniti “indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per il compimento delle citate condotte”, lasciando così trasparire la volontà di anticipare la tutela penale ad atti preparatori di condotte con finalità di terrorismo.

A completamento della tutela così apprestata, il secondo comma della norma incrimina le condotte di chi deposita o custodisce i beni o il denaro destinati alla commissione delle azioni con finalità di terrorismo.

Intento dichiarato delle nuove fattispecie è quello di sanzionare in via autonoma comportamenti di “fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale”.

I primi commentatori ritengono che la norma dovrebbe trovare applicazione nei casi in cui le condotte di supporto materiale ed economico avvengano in favore di soggetti che non sono inquadrati tra le fila di un’organizzazione terroristica, ma piuttosto in favore di potenziali lupi solitari intenzionati a commettere in proprio atti di terrorismo, ovvero nei casi in cui il finanziatore non conosca la qualità di partecipe ad associazione ex art. 270 bis del finanziato.

Laddove si intenda finanziare l’associazione sembrerebbe potersi configurare una responsabilità ai sensi dell’art. 270-bis primo comma c.p.

Deve osservarsi che tuttavia ciò può essere ritenuto corretto nei casi in cui il finanziamento sia idoneo a supportare l’attività dell’intera associazione di cui il soggetto finanziato fa parte e non la sola attività di singoli partecipi.

Sul piano soggettivo è quindi necessario il dolo specifico focalizzato sulla destinazione ad attività di terrorismo secondo i criteri fissati dall’art. 270 sexies c.p.

Ed è sotto questo profilo che è possibile punire chi raccoglie o versa con la finalità di destinare alle condotte previste dall’art. 270 bis lasciando estraneo alla previsione del reato chi versa somme di danaro senza tuttavia conoscere la destinazione delle stesse e senza neppure porsi la specifica finalità di terrorismo.

#### 6. La propaganda nelle associazioni di matrice jihadista

Ci si deve porre il quesito in ordine al rilievo della attività di propaganda, ovvero se la stessa possa costituire tentativo di arruolamento, possa integrare il reato di partecipazione ovvero il reato di cui istigazione a delinquere di cui al comma 4 dell’art. 414 c.p.

Nel decidere sulla legittimità costituzionale dell’art. 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), norma poi abrogata dal legislatore con la legge 85/2006, la Corte costituzionale nella sentenza 87/66 afferma che la **propaganda** non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero; essa è indubbiamente manifestazione, *ma non di un pensiero puro ed astratto*, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, *che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento* in altre persone. Nella propaganda,

la manifestazione è rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano.

Il primo comma dell'art. 272 punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento nell'ordinamento vigente. Tutti i casi previsti da questa norma hanno come finalità di suscitare reazioni violente, compresa l'ipotesi della "distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società", così come inserita nel contesto del comma in esame. *Siffatta propaganda appare dunque in rapporto diretto ed immediato con una azione; e, pur non raggiungendo il grado di aperta istigazione, risulta idonea a determinare le suddette reazioni che sono pericolose per la conservazione di quei valori, che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire.*

Pertanto, il diritto di libertà della manifestazione del pensiero non può ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico. Gli artt. 1 e 49 della Costituzione proclamano tale metodo come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale. Ed esso non consente l'usurpazione violenta dei poteri, ma richiede e il rispetto della sovranità popolare affidata alle maggioranze legalmente costituite, e la tutela dei diritti delle minoranze, e l'osservanza delle libertà stabilite dalla Costituzione.

Vietando la propaganda come mezzo tendente alla instaurazione violenta di un diverso ordinamento, la norma impugnata tutela altresì l'ordine economico, rispetto al diritto al lavoro, alla organizzazione sindacale, alla iniziativa economica privata, alla proprietà, ecc. E tutela infine il mantenimento dell'ordine pubblico considerato come ordine legale costituito.

Se il reato di cui all'art. 272 cp è stato abrogato perché ispirato ad una ideologia ormai superata (che finiva con il reprimere la libertà di pensiero dei dissidenti) nel 2015 viene introdotto l'art. 270 quater.1 c.p. che punisce chi "propaganda viaggi" finalizzati al compimento di condotte ex art. 270 sexies.

La tensione del legislatore è sempre quella di rispondere agli episodi gravissimi di criminalità terroristica che non rispondono più ai consueti e noti caratteri di ideazione, preparazione ed attuazione di un attentato stragista, ma vengono condotti da cellule o gruppi minimali di combattenti, chiamati a raggiungere zone di guerra ovvero ad operare seminando il terrore con azioni in strade affollate da realizzare nel mondo.

E nella più volte richiamata sentenza della Corte di cassazione 50189/2017 si fa riferimento ad attività ricollegabili *alla propaganda islamica* estremista ed antioccidentale e, lo si ripete, si afferma altresì la possibilità di configurare un'associazione che si proponga anche una sola delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, facendo rientrare tra queste *la propaganda* ed il proselitismo.

E nella sentenza della Cassazione n. 14503 19.12.2017, sia pure contestandolo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale che valorizza, al fine della configurazione della partecipazione all'associazione terroristica, *condotte di mera propaganda*, di proselitismo o arruolamento, purché supportate dall'adesione psicologica al programma criminoso dell'associazione medesima.

E' noto che l'Is (lo Stato Islamico autoproclamatosi tale) promuova, anche per mezzo di c.d. reclutatori, l'arruolamento (anche via web) nelle fila del suo esercito con un unico scopo: combattere i kafir (infedeli) e, contestualmente, fare del proselitismo finalizzato al jihad.

A livello internazionale si è delineata la figura dei "disseminatori": persone non affiliate ufficialmente all'organizzazione che attraverso tweet e messaggi divulgano ed ampliano l'impatto e la propaganda del jihad tra i guerriglieri e chi è ancora a casa.

Il processo di radicalizzazione, ossia di indottrinamento, è stato studiato da analisti del settore, determinando che si palesa con una prima fase, c.d. love bombing, finalizzata a 'coccolare' i potenziali affiliati, così da rendere più appetibile l'invito a trasferirsi.

Segue, poi, lo specifico indottrinamento a tecniche di guerra ed istruzione all'uso di armi, materiali esplosivi nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza per coloro che non hanno esperienza, rispetto a quelli che si sono già auto-addestrati.

Lo scopo, che venga o no poi portato a termine, è il viaggio per aggregarsi alla compagine militare dell'IS nei territori di guerra, ovvero la perpetrazione - certamente potenziale ma il fine resta quello - di atti terroristici nel Paese in cui si trovano residenti od in quelli limitrofi.

Di particolare interesse è la distinzione tra propaganda e arruolamento di cui all'art. 270 quater c.p. contenuta nella sentenza **Cassazione I Sezione Penale n. 40699 del 09.09.2015**

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero dell'applicazione della misura di custodia cautelare nei confronti di un cittadino albanese con riferimento al reato di cui all'art. 270 quater c.p.

Al prevenuto si contestava, in concorso con altri, l'arruolamento alle fila del gruppo terroristico denominato Stato Islamico per il compimento di atti di violenza consistenti nella partecipazione al conflitto armato in Siria, con finalità di terrorismo di matrice islamista.

Il Tribunale di Brescia disponeva l'annullamento della misura cautelare, con immediata liberazione dell'indagato.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia, il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione.

La Corte parte dall'analisi del testo delle norme (270 quater e 270 quinquies) introdotte nel 2005 ed osserva che il sistema di tutela in esame è orientato a realizzare una tipizzazione di figure delittuose autonome rispetto quantomeno alla prova della partecipazione (o del concorso esterno) ad una associazione avente i caratteri di cui all'art. 270 bis, in un contesto non scevro da valorizzazioni della categoria del pericolo quale fonte di legittimazione della risposta punitiva.

La normativa è frutto di regole di esperienza maturate nel settore del contrasto al fenomeno terroristico transnazionale, per la difficoltà di ricostruzione probatoria della fattispecie associativa in contesti caratterizzati da contatti tra gli aderenti fortemente schermati e per lo più realizzati senza compresenza fisica, in un ambito territoriale sovranazionale.

Le azioni violente, ove consumate, hanno per definizione una imponente e diffusa carica di lesività, specie nei confronti di soggetti civili impreparati al conflitto.



La gravità del pericolo ha determinato la necessità di adeguare la legislazione interna alle regole internazionali, proprio in rapporto alla natura del fenomeno e alla necessaria (almeno in via tendenziale) omogeneità delle norme repressive nei diversi paesi coinvolti, con rischio di vanificazione degli scopi di tutela dei beni giuridici protetti in ipotesi di diversità della singola legislazione interna.

Ciò premesso la lettura dell'art. 270 quater impone di collegare il termine "arruola" al periodo successivo "per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo".

La fonte sovranazionale valorizza l'aspetto finalistico della partecipazione al (previsto) atto di terrorismo o la stimolazione all'ingresso nel gruppo organizzato avente tali finalità.

Ciò premesso, pur non potendosi certo equiparare il termine "arruolamento", scelto dal legislatore, al diverso e più ampio concetto di "reclutamento", è necessario affermare che il significato è qui equiparabile alla nozione di ingaggio, intesa come raggiungimento di un serio accordo tra soggetto che propone (il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza ovvero di sabotaggio con finalità di terrorismo) e soggetto che aderisce.

In effetti, ciò che la norma intende reprimere è l'accrescimento umano (anche di un solo soggetto) della potenzialità di offesa del sottostante gruppo (militare, paramilitare, semplice cellula operativa) avente la finalità specializzante di cui all'art. 270 sexies e tale effetto si raggiunge in virtù della conclusione dell'accordo, al di là degli eventi successivi, che non appaiono presi in considerazione da tale segmento del più ampio sistema di tutela.

Ciò che rileva, a parere del collegio, è che l'accordo di arruolamento abbia non solo il carattere della serietà - intesa da un lato come autorevolezza della proposta (il proponente deve avere la concreta possibilità di inserire l'aspirante nella struttura operativa una volta concluso l'ingaggio) e dall'altro come fermezza della volontà di adesione al progetto - ma soprattutto sia caratterizzato in modo evidente dalla doppia finalizzazione prevista dalla norma (con relativa pienezza dell'elemento psicologico) il che giustifica la sua incriminazione, per quanto sinora detto.

Una volta raggiunto tale assetto - relativo alla consumazione del reato - *non può, peraltro, escludersi in via generalizzante e dogmatica l'ipotesi del tentativo punibile* in rapporto a condotte poste in essere dal soggetto proponente e tese, con i caratteri di cui all'art. 56 c.p., (ed in presenza dei descritti presupposti di contesto e finalistici) al raggiungimento del suddetto accordo.

Nel caso in esame, essendo il reato consumato incentrato su un evento (per quanto detto, il serio accordo) altamente pericoloso, è da ritenersi tollerabile ed identificabile in concreto (ferme restando le complessità probatorie) una progressione (nell'attività tesa alla promozione e realizzazione dell'accordo) tale da integrare la soglia di punibilità della condotta, con l'ovvia necessità di distinguere i caratteri del tentativo punibile rispetto alla attività di mero proselitismo o libera manifestazione del pensiero e con l'altrettanto avvertita necessità di confrontarsi con le scelte di incriminazione operate dal legislatore e relative a fattispecie analoghe (art. 302 c.p., art. 414 c.p.).

Va evidenziato, sul punto, che la recente tendenza normativa appare essere proprio quella della tipizzazione (con tutta la complessità interpretativa che il tema pone) di ipotesi di tentativo punibile, lì dove - ad esempio - si considerino le condotte descritte all'art. 270 quater 1, ed in particolare quella del propagandare viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo, configurabile anche quando nessun viaggio si realizzi.

Per inciso si osserva che proprio nella Nuova Direttiva (UE) sulla lotta contro il terrorismo del 15.03.2017, si richiede di prevedere espressamente la punizione del tentativo anche per queste fattispecie di pericolo.

Sempre con riguardo alla distinzione tra propaganda e arruolamento merita di essere segnalata la sentenza **Cassazione I Sezione Penale n. 7167 del 21.12.2015**

Il gip di Brescia emette misura cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 270 quater, contestando all'indagato di aver arruolato due soggetti nelle fila del gruppo terroristico denominato Stato Islamico per il compimento di atti di violenza consistenti nella partecipazione al conflitto armato in Siria con finalità di terrorismo di matrice islamista.

Il Tribunale in sede di riesame annulla l'ordinanza.

La Corte accoglie il ricorso del P.M. ed osserva che l'art. 270 quater (introdotto con D.L. 144/2005) è una delle norme introdotte al fine di recepire i contenuti della Convenzione del Consiglio d'Europa redatta a Varsavia il 16.05.2005.

Le ulteriori norme sono state introdotte nel 2015 sempre nell'ottica di tipizzare forme di contiguità associativa per l'esigenza di assicurare adeguata tutela negli ordinamenti nazionale e degli altri Paesi.

Sostanzialmente la Corte riprende le medesime argomentazioni sulla portata dell'art. 270 quater di cui alla sentenza n. 40699/15, ribadendo la necessità della serietà dell'accordo e l'ammissibilità del tentativo qualora, nonostante condotte dirette in maniera non equivoca a raggiungere l'accordo, questo non si concluda.

La Corte osserva che talvolta lo stesso legislatore anticipa la repressione al punto da tipizzare ipotesi di tentativo punibile come la condotta di propagandare viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo, prevista dall'art. 270 quater 1 (la condotta è punita anche se il viaggio non si realizza).

Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve concludersi che la propaganda è punita nelle ipotesi di cui all'art. 270 quater.1 e non può integrare gli estremi dell'arruolamento che richiede un serio accordo tra due soggetti (chi arruola e chi è arruolato).

E' possibile, nel caso concreto, che un soggetto inserito in un contesto organizzato che si propone l'obiettivo di realizzare condotte con finalità di terrorismo, abbia il ruolo di creare e gestire un sistema di propaganda volto all'affiliazione di altri soggetti.

In effetti sia per la propaganda di viaggi che per l'arruolamento è prevista la clausola di salvezza "al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis".

Laddove non emerga un collegamento con cellule o organizzazioni transnazionali, in alcuni casi di propaganda telematica si può configurare il reato di istigazione a delinquere punito dal comma

4 dell'art. 414 c.p. ("Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici").

Ed è quanto si legge nella sentenza **Cassazione, V Sezione Penale, 12.12.2017, n. 55418.**

Il Tribunale del riesame di Brescia annullava la ordinanza del G.I.P. con la quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare in carcere in quanto accusato, a norma dell'art. 414, comma 4 c.p., di aver pubblicamente, mediante la diffusione di video inneggianti alla Jihad, sulla rete internet, fatto apologia dello Stato Islamico, associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Il Collegio reitera la decisione già annullata una prima volta dalla Corte, I Sezione Penale.

Il P. M. presenta ricorso osservando che, in occasione della precedente sentenza di annullamento, la Corte aveva enunciato il principio secondo il quale "il richiamo costante ed esplicito al conflitto bellico in corso di svolgimento sul territorio sirio-iracheno, contenuto nelle registrazioni pubblicate e condivise sul profilo Facebook dell'indagato, rappresentava un idoneo e qualificato riferimento all'ISIS, protagonista non certo secondario di tale conflitto, con la conseguenza che il Tribunale del Riesame di Brescia non aveva tenuto conto delle conseguenze apologetiche che i riferimenti espliciti ed impliciti al conflitto sirio-iracheno erano in grado di provocare rispetto ai frequentatori dei social network. Il riferimento ad una delle parti in guerra, in particolare all'ISIS, presupponeva, il richiamo alla Jihad islamica, la quale costituisce la fonte di ispirazione delle azioni militari dello Stato islamico sul territorio sirio-iracheno e, su scala internazionale, il collante del terrorismo islamico.

Il ricorso viene accolto sulla base delle seguenti argomentazioni.

Anzitutto viene affermato il principio di diritto secondo cui le consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale hanno natura di organizzazione terroristiche rilevanti ex art. 270 bis c.p.

Si richiama una precedente pronuncia (Cassazione 31389 dell'11/6/2008) nella quale era stato evidenziato come l'ideologia della Jihad secondo la logica della contrapposizione fedele/infedele, verità/menzogna, giustizia/ingiustizia, legittimi l'impiego dei cc.dd. kamikaze, persone disposte a sacrificare la propria vita e quella degli altri per "la causa", ponendo in atto condotte che, ad un tempo, sono atti di violenza in incertam personam e forme di comunicazione e di "ammonimento" verso i superstiti.

Viene ripresa quindi la motivazione della precedente pronuncia di annullamento ricordando che tramite il profilo facebook dell'indagato erano stati diffusi tre video: del 29/1/2015, nel quale un combattente predica l'unione dei fratelli per aiutare la Siria, pregando perché Allah lo accetti come martire; del 17/7/2015, nel quale è ritratto un combattente armato con la divisa del mujahideen e sono evocati i massacri in Siria, inneggiandosi ai mujahideen caduti per proteggere i musulmani nella guerra contro i nemici di Allah; del 20/9/2015 in cui si inneggia ai mujahideen che uccidono e sono uccisi per Allah.

A seguito dell'annullamento con rinvio, il riesame aveva nuovamente ritenuto di accogliere la istanza difensiva osservando che il mero richiamo alla jihad non è rilevante ai fini apologetici per lo spettro di gruppi religiosi che all'interno della religione islamica evocano il martirio religioso, senza, peraltro, necessariamente concretizzare le predette aspirazioni, né era possibile nei video ravvisare elementi dai quali desumere che l'indagato volesse riferirsi proprio all'associazione terroristica denominata Isis, atteso che una tale organizzazione rappresenta solo uno dei soggetti partecipanti al conflitto siriano.

La Corte osserva che con la seconda ordinanza il Tribunale del riesame ha negato la connotazione terroristica della c.d. guerra santa nonché apoditticamente affermato che il richiamo al martirio religioso non consentirebbe, data la pluralità dei gruppi religiosi che evocano Jihad, di ricondurre univocamente i video in questione all'ISIS, senza neppure indicare le altre organizzazioni jihadiste che, come l'ISIS, opererebbero parimenti nel conflitto siriano, evocando il martirio religioso nei confronti degli infedeli.

La Corte si sofferma quindi su altri due video del 14/11/2015 e del 25/11/2015 rispetto ai quali osserva che l'indagato inneggia apertamente allo Stato islamico ed alle sue gesta ed i suoi simboli e, al fine di valutare il rischio effettivo della consumazione di altri reati derivanti dall'attività di propaganda, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dei contatti dell'indagato con altri soggetti già indagati per terrorismo islamico.

Ed ancora osserva che “per escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 414 c.p., l'ordinanza impugnata ha ridimensionato la portata apologetica dei due video sul rilievo dell'asserita breve durata - ben undici giorni - della condivisione degli stessi sul profilo facebook o in relazione alla circostanza che uno dei due sarebbe stato diffuso con la sola opzione "mi piace", elementi che invece non sono certo idonei a ridurre la portata offensiva della sua condotta, attesa la comunque imm modificata funzione propalatrice svolta in tale contesto dal social network facebook”.

Naturalmente la configurabilità della norma in esame è esclusa laddove sia possibile configurare la specifica figura di istigazione punita dall'art. 302 c.p.(che si caratterizza perché diretta nei confronti di una o più persone determinate mentre l'art. 414 richiede l'elemento della pubblicità “chiunque pubblicamente istiga”).

#### 7. Le peculiarità del terrorismo c.d. interno.

Le fattispecie previste dal codice sin qui sono state analizzate con riguardo al fenomeno oggi più allarmante del terrorismo internazionale.

Occorre ricordare che il nostro Paese ha conosciuto periodi terribili di terrorismo interno, quando è stata introdotta la legislazione speciale (d.l. 625/79 conv. in legge 15/80) con la previsione dell'art. 270 bis e delle aggravanti ed attenuanti poi utilizzate anche per il fenomeno mafioso (oggi trasfuse nell'art. 270bis.1).

Oggi, per il terrorismo interno si pone il tema della distinzione tra la fattispecie di cui all'art. 270 e di cui all'art. 270 bis.

Ed invero le organizzazioni sovversive che si pongono l'obiettivo di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero di sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato devono presentare – per espressa previsione normativa – caratteri di maggiore concretezza ovvero devono essere “dirette ed idonee”.

E risulta significativa la sentenza **Cassazione V Sezione Penale n. 12252 del 23.02.2012**

Nella motivazione si legge che, con riguardo al dettato normativo prima della riforma del 2001, la giurisprudenza aveva fondato la differenza tra l'art. 270 c.p. e l'art. 270 bis c.p. nella specificità dell'obiettivo della prima (stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sull'altra, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, ovvero ancora a sovvertire, sempre violentemente, gli ordinamenti economici e sociali, giuridici, politici dello Stato) e nella genericità dell'obiettivo della seconda (eversione dell'ordine democratico).

Con la riformulazione delle norme (d.l. 374/2001, conv. in L. 438/2001) e con la definizione della finalità terroristica introdotta nel 2005 (art. 270 sexies) la questione va riesaminata.

Ed invero devono intendersi connotate dalla finalità di terrorismo quelle condotte:

- 1) che per la loro natura o contesto possono arrecare grave danno a un Paese o a una Organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici, o un'Organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
- 2) che possono destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'Organizzazione internazionale;
- 3) che siano definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

L'opera di destabilizzazione/distruzione altro non è che la sovversione o eversione violenta di cui all'art. 270 c.p. che descrive la condotta come diretta ad attentare agli ordinamenti economici o sociali del nostro Stato, ovvero a sopprimere il suo ordinamento politico e giuridico.

Tale condotta che diviene penalmente rilevante per l'elemento “violenza” vale a dire l'utilizzo di un metodo non democratico, connotandosi come **violenza generica, nel primo caso (art. 270), violenza terroristica, nel secondo (art. 270 bis)**.

Valutando la “sfera interna”, a parte l'ampliamento dell'elenco dei soggetti punibili (viene prevista la figura del finanziatore, che non è presente tra i soggetti di cui all'art. 270), si rileva che l'art. 270 bis c.p. *anticipa la soglia della punibilità* e reprime la condotta di chi costituisca, organizzati, finanzia associazioni che si *propongano* il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione, mentre l'art. 270 c.p. richiede, per la punibilità, che dette associazioni *siano non solo dirette, ma anche idonee a sovvertire -violentemente- l'ordinamento*.

L'art. 270 bis punisce il proposito, sempre che, si intende, esso non sia stato in mente retentum (altrimenti ci si avvicinerebbe pericolosamente alla figura del "tipo d'autore"), ma abbia già dato luogo a una struttura associativa, costituita proprio allo scopo di attuare detto proposito, con atti di violenza qualificata.

Ma, appunto la maggiore ampiezza della previsione ex art. 270 bis potrebbe determinare, anche per questo verso, la scomparsa della fattispecie ex art. 270, scomparsa, tuttavia, che il legislatore non ha decretato, con la conseguenza che compete all'interprete individuare il confine tra le due disposizioni normative. Come si diceva, tale discrimen non può che essere individuato nella natura della violenza utilizzata: generica o terroristica.

Il terrorismo, invero, anche se qualificato come "finalità" (artt. 270 bis, 280) o come "scopo" (art. 289 bis) nel codice penale, non costituisce, in genere, un obiettivo in sé, ma, ovviamente, funge da strumento di pressione, da metodo di lotta, da modus operandi particolarmente efferato: si diffonde il panico, colpendo anche persone e beni non direttamente identificabili con l'avversario o riferibili allo stesso, per imporre a quest'ultimo una soluzione che, in condizioni normali, non avrebbe accettato.

Per tale ragione, non si concorda con quella giurisprudenza che, rispettando alla lettera il dato testuale, ritiene concettualmente distinti e fattualmente sempre distinguibili la "finalità" di terrorismo e quella di eversione.

A ben vedere, infatti, solo la seconda -lo si ribadisce- rappresenta un obiettivo, mentre il primo costituisce un mezzo, o più correttamente, una strategia, che si caratterizza per l'uso indiscriminato e polidirezionale della violenza.

La repressione del terrorismo, in campo internazionale, risponde a una finalità di tutela dei rapporti tra Stati e tra questi e Organizzazioni internazionali; nella sfera interna, viceversa, rappresenta una difesa avanzata dell'ordine democratico (da intendersi come ordine costituzionale, in base all'interpretazione autentica fornita dall'art. 11 L. 304/1982).

La Corte sottolinea che non qualsiasi azione politica violenta può farsi rientrare nel concetto di eversione, previsto dal codice penale, ma solo quella che miri al sovvertimento dei principi fondamentali. Il più grave pericolo che rappresenta la violenza terroristica per gli assetti istituzionali giustifica una più severa repressione della stessa, rispetto alla generica violenza eversiva.

Nel merito era contestato agli imputati l'art. 306 c.p. in relazione all'art. 270 bis c.p. per aver costituito o comunque partecipato alla banda armata denominato Partito Comunista Politico Militare.

La Corte osserva che il programma era passato dallo stadio della mera progettualità a quello della attuazione come rivelato dalle condotte accertate (tentativo scassinamento bancomat, furti di autovetture e targhe, predisposizione di inchieste, procacciamento e collaudo delle armi).

Tuttavia manca l'accertamento se l'associazione contestata (banda armata finalizzata a realizzare l'art. 270 bis c.p.) avesse l'intenzione e la possibilità di utilizzare metodi terroristici per conseguire il suo programma di eversione dell'ordine costituzionale, ovvero avesse il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, l'intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri, la volontà di distruggere (o quantomeno di destabilizzare) gli assetti istituzionali nel nostro Paese.

Se era palese la volontà nei documenti acquisiti di "educare le masse" alla lotta armata contro lo Stato borghese, ottenendo, come risultato finale, la "insurrezione armata dei proletari", non è rimasto accertato con quali modalità le azioni progettate o solo ideate sarebbero state portate ad esecuzione.

Si sarebbe trattato, senza dubbio, di azioni violente con riconoscibili finalità eversive, di azioni dirette contro l'ordine costituzionale, ma, per quel che si è detto, non è rimasto accertato se la violenza programmata sarebbe stata "qualificata" da modalità terroristiche, oppure no.

Si ribadisce che l'uso della violenza, che si esprima attraverso la progettazione/realizzazione di reati contro la personalità dello Stato e che sia accompagnata dalla concreta disponibilità di armi, integra entrambe le fattispecie criminose (306, da un lato, 270 o 270 bis, dall'altro), che si pongono in rapporto, non di genere a specie, ma di mezzo a fine.

La Corte conclude quindi annullando con rinvio al fine di verificare la esatta qualificazione giuridica del delitto contestato "atteso che, ferma restando la imputazione di banda armata, si deve chiarire se la stessa sia strumentale rispetto al delitto di cui all'art. 270 o di quello ex art. 270 bis cp".

Deve ancora osservarsi che, anche con riferimento alle organizzazioni costituite in Italia con il proposito di realizzare condotte per finalità di terrorismo con l'obiettivo di sovvertire o sopprimere il sistema democratico, la giurisprudenza ha adottato il medesimo schema delle cellule quando si tratti di gruppi diversi che operano sul territorio nazionale facendo capo ad un unico progetto sovversivo.

Naturalmente però occorre tener conto delle particolarità del progetto.

Ed invero nella sentenza **Cassazione II Sezione Penale n. 28753 dell'01.04.2016** viene esaminato il ricorso del Procuratore Generale avverso la sentenza di assoluzione della Corte di Assise Appello di Roma nei confronti di due imputati accusati di aver aderito alla FAI, Federazione Anarchica Informale poi sfociata nella FAI/FRI (Federazione Anarchica Informale/Fronte Rivoluzionario Internazionale)

La sentenza di primo grado aveva ritenuto che i due imputati non si fossero limitati ad aderire al programma criminoso della predetta federazione anarchica, ma avessero anche costituito una cellula (o gruppo di affinità), denominata Individualità Sovversive Anticivilizzazione o Individualità Anarchiche Anticivilizzazione, così ponendo in essere i fatti specifici loro addebitati come atti qualificanti l'adesione al progetto sovversivo della FAI.

La Corte di Assise di Appello non aveva condiviso tale ricostruzione negando che gli imputati avessero costituito un gruppo di affinità o una cellula aderente alla FAI, sottolineando che le poche azioni comuni ai due imputati erano state concluse e condotte a termine al di fuori di qualsiasi riferimento, esplicito o implicito, alle teorizzazioni della FAI.

La Corte ha evidenziato che già in passato la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di riconoscere in più occasioni la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. con riferimento a soggetti stabilmente dediti al compimento di atti di violenza secondo il manifesto programmatico del Buonanno, ma si era sempre trattato di soggetti che non si erano limitati ad

aderire singolarmente ed individualmente a tale programma, ma si erano invece associati in gruppi di affinità, gruppi nei quali sono stati riconosciuti gli estremi dell'associazione ex art. 270 bis cod. pen.

L'organismo fluido al quale si ispira la FAI di per sé mal si concilia con lo schema dell'art. 270 bis cit., a differenza dei gruppi di affinità che alla FAI si ispirano, ben potendo tali gruppi o cellule presentare i requisiti richiesti dalla norma incriminatrice.

La Corte richiama altra pronuncia (Sez. 5, n. 46340 del 4/7/2013), che ha riconosciuto l'esistenza di gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 270 bis con riferimento ad aderenti alla FAI costituitisi in un gruppo di affinità, anche in assenza di una struttura gerarchizzata, tenuto conto della suddivisione di ruoli fra ideologi e militanti operativi, della disponibilità di forme di finanziamento e di un simbolo nonché il proposito, desumibile dai suoi progetti e risultante dalle azioni commesse in esecuzione del programma associativo, di intimidire indiscriminatamente la popolazione, suscitando terrore e panico e non già di indirizzarsi esclusivamente ad obiettivi di elezione allo scopo di ottenere un effetto paradigmatico.

Ne deriva che non è sufficiente per la configurazione di un gruppo di affinità aderente alla FAI il mero compimento di azioni individuali ispirate al programma, essendo necessaria una organizzazione anche minima ed un accordo generale e continuativo tra i partecipi.

In questa ottica, il gip di Napoli ha respinto la richiesta di misura cautelare formulata a carico di una serie di indagati chiamati a rispondere:

del delitto di cui all'art. 270 bis, comma 1 e comma 2 c.p., perché, unitamente ad altre persone non ancora identificate, organizzavano una associazione (e comunque partecipavano alla stessa), radicata principalmente in Napoli, **omissis** quali co-organizzatori e co-promotori della programmazione nella zona di Napoli, gli altri quali partecipi, unitamente ad altri soggetti operanti in Italia ed in altri Paesi, alcuni dei quali rimasti ignoti, alcuni già identificati nell'ambito di altri procedimenti penali — comunque in numero superiore a cinque struttura localizzata — per le riunioni operative, il deposito di strumenti di offesa e difesa, materiale funzionale per travisamenti e scontri con le Forze dell'Ordine e la predisposizione e formazione dei documenti di propaganda - nello **omissis** (indirizzo del luogo ritenuto sede), ed in altri luoghi utilizzati secondo necessità, dedita alla propaganda del programma eversivo-terroristico mediante la produzione e divulgazione del progetto di "*attacco*" e "*distruzione dell'esistente*" delle riviste clandestine **omissis** utilizzando gli account di posta elettronica **omissis**, tutti strumentali per la divulgazione di materiale d'area e per le comunicazioni in genere; servendosi di autoveicoli privati messi a disposizione dagli stessi militanti e — per le riservate comunicazioni inter-operative - dall'interscambio dei telefoni cellulari per le esigenze dello stesso sodalizio, con legami con altre analoghe articolazioni collocate in diverse località italiane ed estere;

associazione facente parte - *quale "gruppo di affinità"* - di un più ampio sodalizio eversivo di matrice anarco-insurrezionalista, avente la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, programma da attuare ed attuato ai danni di obiettivi istituzionali (Caserme dei



Carabinieri, della Polizia di Stato, istituzioni politiche ed amministrative, politici) e non (giornalisti, aziende, Università, banche), denominato *"Federazione Anarchica Informale - Fronte Rivoluzionario Internazionale"* (FAI-FRI) (così federato a partire dal dicembre 2003 ed inizialmente manifestatosi, a partire dall'ottobre 1999, con le sigle "Solidarietà Internazionale", "Cooperativa Artigiana Fuoco e Affini (occasionalmente spettacolare)", "Brigata XX Luglio", "CCCCC-Cellule contro il Capitale, le Carceri, i Carcerieri e le loro Celle", "Cellule Armate per la Solidarietà Internazionale", "Le Sorelle in Armi — Nucleo Maurizio Morales/FAI", "FAI/Cellula Rivoluzionaria Lambros Fountas", "Brigata 20 luglio"; "5 C- Cellule contro il Capitale, il Carcere, i suoi Carcerieri e le sue Celle", "Solidarietà Internazionale", "Fronte Rivoluzionario Internazionale", "Nucleo Olga", "Cospirazione delle Cellule di Fuoco"), attiva anche attraverso molteplici sigle utilizzate prevalentemente a scopi mimetici - che, mediante la *"lotta armata"*, si propone e compie atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico e di *"distruzione dell'esistente"*; organizzazione priva di un unitario centro decisionale, strutturata orizzontalmente e frutto di adesione spontanea, priva di gerarchie piramidali, strutturata in *"gruppi di affinità"*, attive secondo il *"patto di mutuo appoggio"* e attraverso *"la solidarietà rivoluzionaria"*, attuando *"campagne di lotta"*, comunicando tra appartenenti e singole cellule attraverso la diffusione di comunicati di rivendicazione e documenti di contenuto ideologico e programmatico, anche finalizzati al reclutamento di adepti e di emuli, al finanziamento delle azioni ed al sostegno economico dei sodali detenuti ad amplificarne lo sviluppo attraverso una *solidarietà violenta attiva*, alla divulgazione — con intento programmatico di istigazione e rivendicazione apologetica — di ogni documento utile allo scopo, con ogni strumento comunicativo adeguato per estendere la base degli adepti e propagandare il programma rivoluzionario violento dell'associazione, anche all'interno dei luoghi di detenzione, associazione:

- fondata, per ammissione dei suoi stessi promotori e componenti, su un patto di mutuo ausilio tra varie cellule, costituite ed operanti in varie aree del Paese ed in particolare, con riferimento al presente procedimento, in Napoli, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Lazio;
- strutturata in federazione di gruppi d'azione o singoli individui ispirati da un modello di lotta basato su azioni violente poste in essere dai singoli e dai gruppi;
- finalizzata alla sistematica attuazione di atti di violenza (in particolare attentati dinamitardi) nei confronti di obiettivi istituzionali (tra cui caserme, carceri e persone appartenenti alle Istituzioni) con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico;
- finalizzata a realizzare, attraverso la perpetrazione di attentati ed atti intimidatori, la c.d. *"solidarietà rivoluzionaria"* realizzata attraverso *Campagne rivoluzionarie, percorsi di lotta in cui le azioni sono dirette a sovvertire Stato e Capitale e quindi a colpire i simboli espressivi, per poi darne comunicazione tra i "gruppi di affinità" e con i singoli, a scopo propagandistico e di proselitismo;*

- Finalizzata alla "*distruzione dello Stato e del capitale*", attuata attraverso la lotta contro le istituzioni dello Stato (forze dell'ordine, istituzioni politiche e sindacali);
- Finalizzata, quale decisivo scopo strumentale, a raccogliere comunicati / corrispondenza / rivendicazioni, convogliandoli all'interno di campagne di lotta, focalizzando obiettivi concreti da colpire, avallandone le ragioni, amplificandone la risonanza e quindi diffondendone i risultati.
- finalizzata altresì, nell'ambito del progetto volto a compiere atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico, a sostenere gli appartenenti a tale organizzazione arrestati o latitanti, anche attraverso azioni violente contro le strutture e gli uomini responsabili della detenzione dei compagni;
- dedita alle attività di finanziamento attraverso cene ed eventi "benefit" per la realizzazione delle progettualità e per contribuire a sostenere i detenuti;
- dedita a manifestazioni di protesta, presidi ed iniziative di propaganda.
- finalizzata alla divulgazione — con intento programmatico di istigazione e rivendicazione apologetica — di documenti, opuscoli, periodici per estendere la base degli adepti e propagandare il programma rivoluzionario violento dell'associazione, anche all'interno dei luoghi di detenzione,
- associazione alla quale - per espressa rivendicazione "FAI - Federazione Anarchica Informale/Cooperativa Artigiana Fuoco e Affini (occasionalmente spettacolare)" - sono attribuite numerose azioni con finalità terroristiche (tra cui fabbricazione e collocazione di tre ordigni esplosivi in data 1.3.2005 nei pressi delle caserme delle Stazioni Carabinieri di Genova Prà e Genova Voltri; fabbricazione e collocazione di due ordigni esplosivi in data 24.10.2005 all'interno del Parco Ducale di Parma, destinati a colpire la sede del R.I.S. dei Carabinieri di Parma; fabbricazione ed invio di un plico esplosivo in data 3.11.2005 al Sindaco di Bologna Sergio Cofferati; fabbricazione di ordigni esplosivi a Napoli nelle date di cui ai capi b), programma attuato, quanto agli indagati, mediante le seguenti condotte:
  - fabbricazione, predisposizione ed istruzione quanto alla realizzazione di ordigni esplosivi da utilizzare in attentati e collaborazione nella predetta attività;
  - organizzazione e pianificazione della campagna terroristica nonchè successiva rivendicazione degli attentati e comunque predisposizione di materiale di propaganda e programmazione;
  - elaborazione di comunicati del gruppo criminale, partecipazione alle necessarie riunioni operative, a seguito delle quali venivano redatti i documenti che formalizzavano le strategie del gruppo.
  - elaborazione, la redazione o comunque la divulgazione delle riviste clandestine *omissis* di documenti e comunicati riconducibili alle attività criminose poste in essere dai singoli gruppi dell'organizzazione anarchica informale, nel cui testo veniva espresso il programma terroristico diretto alla commissione di delitti dolosi contro la personalità internazionale ed interna dello Stato, al fine di sovvertirne, attraverso la pratica della violenza, il suo ordinamento politico, economico e sociale;
  - sistematica divulgazione di documenti programmatici e propagandistici, raccolti e pubblicati

sulle citate riviste e sui cc.dd. canali di contro-informazione e diffusi in riservati incontri tra attivisti, nei quali si fissano i principi sovversivi e di violenza, si inneggia alla "*solidarietà rivoluzionaria*" e alle "*campagne rivoluzionarie*" e si programma la commissione di azioni violente;

- la trasmissione di informazioni ed il coordinamento operativo tra le varie cellule ed dell'organizzazione eversiva, responsabile dell'esecuzione di attentati ed azioni terroristiche o comunque violente poste in essere sia in Italia che all'estero;

- la diffusione, inoltre, previa rielaborazione ed integrazione dei contenuti, dei documenti programmatici terroristici, di rivendicazione, di minaccia, solidaristici elaborati dai terroristi nonché istruzioni, elaborate dagli stessi, utili al confezionamento di esplosivo ed all'uso e maneggio delle armi da fuoco.

(segue la contestazione delle singole condotte)

Condotte, quanto agli indagati, consumate ed accertate in Napoli, con condotta perdurante, associazione confederata attiva in Napoli, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Genova ed in altre località del territorio nazionale ed estero;

La richiesta è stata respinta dal giudice (provvedimento impugnato dal P.M. e quindi oggetto di valutazione) che ha osservato, dopo aver ricostruito i fatti e richiamato i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, quanto segue.

“Orbene, procedendo ora alla valutazione delle risultanze investigative esposte nella richiesta della pubblica accusa, osserva la scrivente che gli elementi investigativi evidenziati non appaiono congrui e logici in punto di affermazione della gravità indiziaria a proposito della sussistenza del sodalizio anarchico delineato quale associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico e della ritenuta intraneità degli indagati al sodalizio medesimo, nonché della riferibilità delle condotte contestate al capo agli indagati.

Applicando alla fattispecie concreta i principi appena evidenziati occorre valutare se la supposta cellula - associazione abbia, oltre i consueti requisiti strutturali per poter ravvisare gli estremi di un sodalizio criminoso, anche concrete finalità di esercizio della violenza con le modalità terroristiche.

Sul punto difetta nella specie la consistenza di un grave compendio indiziario per ritenere che gli odierni indagati abbiano costituito un gruppo di affinità o una cellula aderente alla Fai, con i caratteri di un'organizzazione con una chiara suddivisione di ruoli fra ideologi o propulsori, gestori di siti e blog con funzioni di propaganda ed infine militanti operativi.

omissis

Gli elementi investigativi descritti nella richiesta, tuttavia, non rivelano, eccetto il luogo di incontri, altri elementi significativi quali il luogo di deposito armi, forme di finanziamento, di scambio di documenti significativi, l'agire sotto l'egida di un simbolo realizzato o quanto meno in corso di elaborazione, sicchè non può, allo stato, ritenersi che il compimento di azioni dirette

al manifesto programmatico sia idoneo ad integrare un'adesione ad una già esistente cellula costituente organizzazione criminale.

Il gruppo in questione non sembra avere nei suoi effettivi progetti il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, oltre all'intenzione di esercitare costrizione su pubblici poteri ed alla volontà di distruggere, o quanto meno di destabilizzare, gli assetti istituzionali dell'ordinamento.

Bisogna poi verificare se il gesto compiuto dagli odierni indagati abbia carattere terroristico o solo dimostrativo con uno scopo specifico ritorsivo, ma idoneo ad integrare una qualche finalità eversiva generale e a creare un danno grave allo stato o alle istituzioni internazionali, tenendo conto che non ogni atto politico è atto eversivo o che non ogni atto politico violento è atto eversivo, dovendo, comunque, gli agenti rispondere eventualmente delle singole condotte penalmente rilevanti poste in essere (danneggiamento, resistenza, interruzione di pubblico servizio, lesioni).

Sotto questo profilo, dalla lettura degli atti, sembra che le azioni addebitate agli indagati - si ribadisce penalmente rilevanti quali reati singoli - non siano, invece, sintomatiche dell'esistenza ed appartenenza ad un gruppo sovversivo terroristico, in quanto rivolte verso generici obiettivi espressivi di un paradigma politico, ma non mirate ad ottenere risultati di destabilizzazione, accettando anche il rischio di vittime collaterali, nonché a colpire indirettamente la popolazione per suscitare terrore e panico.

I contenuti dei discorsi e confronti assembleari, riportati dalle pag 1018 alla pag 1063 della richiesta, cui si rimanda appaiono generici e caratterizzati da proclami di intenti ma non dalla programmazione di veri e propri atti sovversivi sotto l'egida FAI/FRI".

Nella ordinanza si mette correttamente in evidenza che in assenza della prova della finalità di terrorismo può farsi riferimento a reati minori.

Diversamente, anche in assenza della prova di una struttura organizzata, sarebbe possibile contestare i delitti di attentato in relazione a condotte poste in essere per recare lesioni a alla incolumità personale e danneggiare beni

Come si legge nella sentenza della **Cassazione VI Sezione Penale n. 28009 del 15.05.2014** (che affronta la questione dell'attacco al cantiere dell'Alta Velocità tra Torino e Lione per il quale era stato contestato l'attentato per finalità terroristiche oltre ai reati riguardanti fabbricazione, detenzione, porto di armi e materiale esplosivo) la "finalità di terrorismo" va letta alla luce dell'art. 270-sexies che detta elementi oggettivi che fungono da "misuratori" della specifica offensività dei fatti contemplati, a garanzia di un ordinamento che, per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore.

La Corte, fatta questa premessa, analizza anzitutto l'elemento soggettivo che, sul piano della rappresentazione e della volizione, richiede 1) la volontà di realizzare un grave danno per un Paese od una organizzazione internazionale; 2) la volontà, per realizzare il danno, di intimidire la popolazione, destabilizzare o distruggere strutture politiche fondamentali, o infine costringere il

potere pubblico o una organizzazione internazionale a compiere o a non compiere un qualsiasi atto.

La identificazione della costrizione, che costituisce il principale elemento di novità della nozione vigente di finalità terroristica, viene indicato come l'aspetto più delicato.

Ed invero si osserva che l'essenza della politica, e della stessa forma democratica dello Stato consiste nel dispiegamento di forze individuali e sociali al fine di orientare e, in certo senso, di imporre le scelte rimesse agli organi del potere pubblico, interagendo con essi anche attraverso la partecipazione dei cittadini ad attività sviluppate fuori dalle istituzioni rappresentative (partiti, associazioni, movimenti, di carattere politico, sindacale, culturale).

Il fine di condizionamento politico è quindi del tutto inidoneo a selezionare le condotte con finalità terroristiche.

Si devono quindi analizzare quegli elementi che consentano la rilevanza penale:

- l'azione di costrizione deve riguardare un affare particolarmente rilevante, capace di influenzare le condizioni della vita associata, per il suo oggetto o per l'implicazione che ne deriva in punto di tenuta delle attribuzioni costituzionali;
- il metodo utilizzato per la costrizione deve essere non solo illegittimo, ma anche in grado di sovvertire i principi fondamentali, che formano il nucleo intangibile dell'assetto ordinamentale (violenza terroristica a scopo eversivo che determina più grave sanzione ex art. 270 bis), determinando così il rischio di un grave danno per il Paese;
- deve esistere, quindi, una relazione tipica ed attendibile tra finalismo dell'azione ed oggetto del danno, come richiesto dalle norme internazionali che regolano il contrasto ai fenomeni terroristici e che esplicano effetti diretti nell'ordinamento nazionale, quali la Convenzione di New York del 1999 o la Direttiva Europea del 2002 che ha determinato la introduzione dell'art. 270 sexies. Invero le norme internazionali indicano specifiche tipologie di condotte criminose che si caratterizzano per il loro rilievo (attentati alla vita od alla libertà delle persone, sequestro di mezzi collettivi di trasporto, disponibilità di armi pericolose, distruzioni di vasta portata, diffusione di sostanze pericolose, incendi, inondazioni, esplosioni, manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali).

Sotto il profilo oggettivo, la Corte evidenzia che per il tentativo la compatibilità con i principi di offensività e legalità è assicurata, già sul piano letterale, attraverso l'interazione tra le disposizioni degli artt. 56 e 49 cod. pen..

Il requisito di idoneità concorre anche a circoscrivere il fatto punibile secondo il principio di tassatività, poichè in sostanza inserisce nella previsione di legge il divieto di creare situazioni pericolose per un determinato interesse.

Occorre cioè, sul piano obiettivo, che le condizioni in cui matura l'azione denunciino univocamente l'orientamento causale della condotta verso un evento dato, tipicamente previsto dalla legge penale e diverso da ogni altro.

La Corte ritiene che la categoria dei delitti di attentato proponga questioni del tutto analoghe a quelle in materia di tentativo.

Comune infatti è la tecnica utilizzata per anticipare la soglia di tutela del bene: indicare l'evento che costituisce offesa al bene e sanzionare tutte le condotte dirette a provocarlo.

Nei delitti di attentato manca, in realtà, il riferimento esplicito alla idoneità e univocità degli atti. Dottrina e giurisprudenza concordano, tuttavia, nel richiedere che la condotta di attentato presenti un connotato di idoneità e si estrinsechi in modo da rivelare in modo inequivoco la intenzione dell'agente di raggiungere il fine che si è prefisso.

Ne consegue che: “per l'integrazione dei reati puniti agli artt. 280 e 280-bis cod. pen. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (dunque costituzionale), di atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare gli eventi posti sullo sfondo delle rispettive fattispecie, con un atteggiamento della volontà direttamente mirato alla produzione degli eventi medesimi”.

L'assalto al cantiere fu realizzato da un gruppo di soggetti che raggiungeva il camminamento sovrastante il cunicolo esplorativo, dal quale scagliava, tra l'altro, 10/15 bottiglie incendiarie all'indirizzo delle forze dell'ordine e dei mezzi del cantiere presenti, incendiando anche un compressore, per allontanarsi pochi minuti dopo.

Non è accertato con chiarezza se mirassero alla cieca o per colpire le persone.

Se fosse affermata una ricostruzione in fatto tale da ridurre l'atteggiamento degli assalitori ad una mera accettazione del rischio di colpire delle persone, dovrebbe dedursene la impossibilità di qualificare l'azione come delitto di attentato, per la incompatibilità tra la struttura tipica delle fattispecie in questione ed il dolo eventuale.

La Corte conclude nel senso che, consista o non (in via diretta ed esclusiva) nella realizzazione del fine perseguito dall'agente (e dunque, per quanto interessa, in un evento di costrizione), quel grave danno che connota il delitto di attentato deve essere la conseguenza della specifica qualità e dello specifico finalismo dell'azione considerata.

La Corte annulla con rinvio chiedendo di verificare se, per gli effetti direttamente riferibili al fatto contestato, come tali rappresentati e voluti dagli autori nel contesto in cui calavano la propria azione, si sia creata una apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione dell'opera TAV, e di un grave danno che sia effettivamente connesso a tale rinuncia o, comunque, all'azione indebitamente mirata a quel fine.

Nel medesimo senso dovrà essere verificata la finalità di terrorismo contestata per i reati concernenti il materiale esplosivo.